Il Sole 24 ORE

FOCUS

NORME E TRIBUTI

Mercoledì 17 Dicembre 2014
www.ilsole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 42.
In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

PREVIDENZA#FAMIGLIA#REDDITI#CONTROLLI

Come compilare il nuovo Isee

LE BUONE GRADUATORIE

Una selezione severa per l'obiettivo dell'equità

di **Maria Carla De Cesari**

La selezione di quanti accedono ai servizi sociali con un ticket ridotto promette di essere più efficiente. Il nuovo Isee, cioè l'indicatore che misura la condizione economica in base alla composizione della famiglia, sommando redditi e patrimoni (con alcune franchigie), si presenta più severo rispetto al vecchio. Questa considerazione vale non solo perché c'è un censimento più stringente delle voci di reddito e degli asset patrimoniali, ma anche per la possibilità di utilizzare meglio le banche dati fiscali, non solo per i controlli a posteriori ma anche nella fase di determinazione dell'Isee.

Questa guida ha l'obiettivo di spiegare le novità dell'Isee alla luce del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica. Come si vedrà ci sono passaggi che non sono di facile compilazione. Questo aspetto potrebbe essere fonte di facili critiche, in quanto i cittadini più bisognosi di sostegno devono ricostruire dati non immediati, per esempio quelli sui conti correnti, in particolare la giacenza media. Va però detto che la severità sarà giustificata se non sarà fine a se stessa ma se servirà effettivamente a compilare graduatorie rappresentative del maggior grado di bisogno. Per questo il bersaglio non deve essere tanto la complessità dei dati richiesti ma, eventualmnete, l'inadeguatezza della rete di assistenza alla compilazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRETTORE RESPONSABILE
RobertoNapoletano

CAPOREDATTORE
Jean Marie Del Bo

COORDINAMENTO
Giorgio Costa

INSERTO A CURA DI
Maria Carla De Cesari,
Silvia Marzialetti,
Bianca Lucia Mazzei

* In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore
Chiuso in redazione il 13 dicembre 2014

COSA CAMBIA NEI CONTEGGI

La «ricchezza» vincola le prestazioni sociali

- Il modello Mini non basta per le rette universitarie
- Il figlio maggiorenne è a carico se non coniugato
- Nel calcolo rientrano tutti i flussi finanziari

ALL'INTERNO

EROGAZIONI CORRETTE
Le banche dati aiutano a ricostruire i redditi familiari
Maria Carla De Cesari ▸ pagine 2 e 3

IL CALCOLO
Si conteggiano tutti i redditi del contribuente
Cerofolini e Ranocchi ▸ pagina 8

GLI ESEMPI
Le regole per compilare i quadri
Maurizio Bonazzi ▸ pagine 4 e 5

BENI MOBILI
Verifiche contabili per «scovare» conti e depositi
Catalano e Francalanci ▸ pagina 10

LA PROCEDURA
Dichiarazione sostitutiva per avere l'Isee
Matteo Prioschi ▸ pagina 6

SANITÀ
Per i ricoveri si tiene conto anche dei non conviventi
Marcello Tarabusi ▸ pagina 11

CONIUGI
Non basta la residenza diversa per uscire dal «nucleo»
Maria Rosaria Gheido ▸ pagina 7

AUTOCERTIFICAZIONI
Chi bara sui dati perde la possibilità di ogni beneficio
Iorio e Tito ▸ pagina 13

40042
9 772282 452006

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - N. 42

Le linee guida

I PRINCIPI GUIDA

L'incrocio di dati aiuta a misurare la vera ricchezza

Il «riccometro» prenderà in esame tutti i redditi, compresi quelli fiscalmente esenti

PAGINE A CURA DI
Maria Carla De Cesari

Da gennaio le prestazioni sociali a condizioni agevolate - dallo sconto per l'asilo nido al contributo per le residenze per anziani - saranno subordinate al nuovo riccometro, il misuratore della disponibilità economica basato sui redditi e sul patrimonio e rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare.

La nuova regolamentazione nasce dalla riforma delle pensioni, il decreto legge 201/2011, che all'articolo 5 ha previsto la rivisitazione dei criteri per il calcolo dell'Isee, acronimo di indicatore della situazione economica equivalente, vale a dire il valore costituito da redditi e beni mobiliari e immobiliari, che attraverso una scala di equivalenza è parametrato all'ampiezza della famiglia.

È stato il Dpcm 159/2013 a mandare in soffitta la vecchia disciplina dell'Isee, contenuta nel decreto legislativo 109/1998 e nel Dpcm 221/1999. Il quadro normativo è stato poi completato con il decreto 7 novembre con cui il ministero del Lavoro ha approvato il modello della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per ottenere l'Isee («Gazzetta Ufficiale» del 17 novembre).

Dal punto di vista organizzativo la grande novità del nuovo Isee consiste nell'utilizzo strutturale dell'anagrafe tributaria per quanto riguarda le informazioni relative al reddito Irpef. Il dato, infatti, verrà acquisito direttamente dall'Inps e in modo automatico verrà "collegato" alla dichiarazione sostitutiva presentata da chi richiede prestazioni sociali agevolate.

Con l'implementazione dell'anagrafe dei rapporti finanziari, in futuro, anche i dati relativi a conti correnti e depositi potrebbero essere acquisiti d'ufficio da parte dell'Inps.

Intanto, con la legge di Stabilità, in corso di approvazione in Parlamento, si prevede che gli intermediari finanziari - in generale banche e poste - dovranno comunicare non solo le coordinate di conti e depositi, il titolare e i cointestatari, il saldo iniziale e quello finale insieme con i movimenti ma anche la giacenza media. Quest'ultimo parametro è stato richiesto proprio ai fini dell'Isee, visto che va indicato nella dichiarazione sostitutiva e viene utilizzato nel caso in cui la differenza tra il saldo finale e l'importo medio delle somme a credito sia negativa.

L'uso diretto delle notizie contenute nelle varie banche dati fiscali dovrebbe facilitare gli obblighi dichiarativi, in base al principio che l'amministrazione non dovrebbe richiedere al cittadino informazioni già in suo possesso. Questo assunto, che appare semplice rispettare sulla carta, in concreto si scontra con problemi di privacy e con la disciplina sulle autorizzazioni per l'accesso alle informazioni fiscali da parte dell'Inps.

In ogni caso, non è previsto che i dati sugli immobili siano attribuiti d'ufficio, ma toccherà al cittadino dichiarare il valore ai fini Imu dell'abitazione o di altri immobili (il valore Ivie nel caso di proprietà all'estero).

In ogni caso, il canale di comunicazione tra l'agenzia delle Entrate e l'Inps circa alcuni dati presenti negli archivi fiscali dovrebbe limitare la possibilità di autodichiarazioni sottostimate, prima di tutto per quanto riguarda i redditi.

Anche nascondere il conto in banca potrebbe rivelarsi un'ingenuità se solo si utilizzasse l'archivio dei rapporti finanziari. In questo ambito, la legge di Stabilità potrebbe rendere più semplici l'incrocio delle informazioni, senza dover passare attraverso autorizzazioni particolari. Che il controllo sugli asset mobiliari costituisca uno dei punti critici del vecchio riccometro è evidenziato dal fatto che circa l'80% di quanti hanno presentato richiesta di Isee ha dichiarato di non avere un conto corrente, un risultato che mal si concilia con le statistiche di Bankitalia, secondo la quale oltre il 90% dei nuclei familiari è intestataria di un rapporto finanziario.

La formula del riccometro, contenuta nel Dpcm 159/2013, è uguale al passato quanto a impianto generale, nella convinzione che per selezionare chi merita di avere riduzioni rispetto ai costi delle prestazioni sociali occorra fare riferimento al concetto di disponibilità economica, collegato al numero dei componenti della famiglia e alle condizioni soggettive degli stessi (per esempio, la presenza di un disabile presuppone spese particolari per la vita quotidiana).

Quello che cambia è la considerazione dei redditi, che è estesa, per esempio, anche a quelli esenti e il calcolo del patrimonio mobiliare e immobiliare (per i dettagli e il percorso di calcolo si veda lo schema in queste pagine).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola nel percorso dall'Ise all'Isee

1 LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva unica è necessaria per calcolare l'Isee per accedere con modalità agevolate ai servizi sociali: dall'asilo nido ai servizi assistenziali, dalle prestazioni socio-sanitarie al diritto allo studio universitario. Per la stragrande maggioranza delle situazioni si potrà compilare il modello «mini», che però è precluso in particolari situazioni: per la richiesta di servizi relativi al diritto allo studio universitario; quando in famiglia siano presenti persone con disabilità o non autosufficienti; in caso di esonero dalla dichiarazione o di sospensione degli adempimenti tributari; in presenza di figli i cui genitori non siano coniugati o conviventi.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata attraverso l'Inps (attraverso il sito web o lo sportello), i Comuni, i Caf, l'amministrazione che eroga i servizi. Chi sottoscrive la certificazione attesta di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di informazioni false

2 I QUADRI

La dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'Isee contiene i dati anagrafici, le notizie relative alla composizione delle famiglia, al patrimonio immobiliare e alla casa di abitazione, all'eventuale contratto di affitto del contribuente.
Il quadro FC2 serve per riportare le coordinate del patrimonio mobiliare per l'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica, il saldo finale e la giacenza media.
Nel quadro FC4 il contribuente dovrà riportare i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, quelli esenti, i proventi agrari da dichiarazione Irap, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero.
I redditi Irpef, invece, sono acquisiti dall'Inps attraverso l'agenzia delle Entrate. Nel quadro FC5 sono riportati gli assegni periodici al coniuge e ai figli, percepiti o corrisposti. L'ultimo quadro della dichiarazione Mini riguarda i veicoli con cilindrata superiore a 500 cc e le imbarcazioni da diporto

3 LA FAMIGLIA

Ai fini dell'Isee ordinario, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il coniuge con residenza anagrafica diversa è comunque attratto nel nucleo familiare del dichiarante, a meno che non sia intervenuta una separazione (giudiziale o consensuale omologata). La residenza diversa è ammessa anche in casi "patologici", per esempio quando uno dei coniugi sia stato escluso dalla potestà sui figli.
Il figlio con meno di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore; il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo dell'affidatario, a prescindere dallo stato anagrafico. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a carico ai fini Irpef, se non coniugato e privo di figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Nel caso di Isee universitario il richiedente, che non convive con i genitori, fa comunque parte del loro nucleo familiare a meno che non ricorrano le due condizioni: capacità reddituale e residenza fuori dalla famiglia da almeno due anni

4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE/1

Il primo passo per il calcolo dell'Isee - l'indicatore della situazione economica equivalente - è il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale. L'Ise è un valore che è dato dai redditi, dalle franchigie e dai valori e rendimenti patrimoniali. Per quanto riguarda i redditi, questi sono riferiti al secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva e sono acquisiti dall'Inps mediante l'agenzia delle Entrate.
Invece, per quanto riguarda le spese da sottrarre e le franchigie si fa riferimento alla situazione dell'anno precedente. Oltre al reddito complessivo ai fini Irpef, la componente reddituale comprende anche i redditi esenti, i redditi da lavoro all'estero (tassati esclusivamente oltreconfine), i redditi soggetti a imposta sostitutiva (quelli sottoposti alla cedolare secca) o a ritenuta a titolo d'imposta, gli assegni assistenziali e previdenziali. Nel vecchio riccometro, sostanzialmente, figuravano solo il reddito complessivo ai fini Irpef

5 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE/2

Nell'indicatore della situazione reddituale rientrano anche i redditi fondiari relativi ai beni non locati, soggetti alla disciplina Imu. I redditi dei fabbricati sono assunti con rendita rivalutata al 5% e i terreni vanno rivalutati dell'80% per quanto riguarda il reddito dominicale e del 70 per quanto riguarda quello agrario.
Inoltre occorre applicare i coefficienti di moltiplicazione Imu (per esempio, per un immobile di categoria A, abitazione - con l'eccezione di quelli di lusso - il moltiplicatore è 160).
Occorre poi conteggiare anche gli immobili all'estero non locati soggetti all'Ivie.
Il reddito figurativo della attività finanziarie è determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo - esclusi i conti correnti e postali - il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro o, se inferiore, il tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio, maggiorato di un punto

6 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE/3

Per l'indicatore delle situazione reddituale si sottraggono dal reddito dei singoli componenti: gli assegni corrisposti al coniuge separato o divorziato e quelli per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore; fino a 5mila euro di spese sanitarie per i disabili; fino a 3mila euro per i redditi da lavoro dipendente; fino a mille euro per i redditi da pensione.
Nel caso di affitto dell'abitazione principale spetta una franchigia, fino a concorrenza, per un massimo di 7mila euro, aumentabile di 500 euro per ogni figlio oltre il secondo.
Particolari detrazioni spettano per i disabili.
Nel caso di persone non autosufficienti si sottraggono la spesa sostenuta per i collaboratori domestici, inclusi i contributi previdenziali versati all'Inps. In alternativa, sempre per le persone non autosufficienti, si sottrae la retta alberghiera per il ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie

7 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dal valore del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il patrimonio immobiliare è assunto in base ai valori Imu al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva. Dal valore è sottratto, fino a concorrenza, il debito residuo per mutui al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva. Per chi risiede in una casa di proprietà, al netto del mutuo residuo,il valore è irrilevante se inferiore a 52.500 euro , più 2.500 euro per ogni figlio successivo al secondo. Se è superiore, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
Il patrimonio mobiliare (compreso quello estero) è costituito da depositi e conti correnti (saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione o - se superiore - la giacenza media). Sono compresi i titoli di Stato, azioni e quote di organismi di investimento collettivo. Opera una franchigia fino a 6mila euro, oltre a 2mila euro per ogni componente il nucleo, fino a un totale di 10mila. La franchigia è incrementabile di mille euro per ogni figlio successivo al secondo

8 DALL'ISE ALL'ISEE

La somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determina l'Ise, indicatore della situazione economica. Questa girandola di sigle determina l'Isee. Quest'ultimo è calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente (che può variare a seconda della prestazione richiesta).
L'Isee è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica - Ise - e il parametro della scala di quivalenza relativo alla composizione del nucleo familiare. La scala di equivalenza è la seguente: un componente=1; due componenti=1,57; tre=2,04; quattro=2,46; cinque=2,85.
Per ogni ulteriore componente della scala di equivalenza c'è un incremento di 0,35. Sono inoltre applicate maggiorazioni per le famiglie con più di due figli e per i nuclei familiari con fili minorenni e con età nferiore a tre anni

9 LA RICEVUTA ISEE

L'attestazione che riporta il valore Isee e con le informazioni alla base del risultato, anche quelle acquisite dagli archivi dell'amministrazione, sono rese disponibili dall'Inps mediante una sezione ad hoc del portale dell'istituto. Il dichiarante potrà anche ricevere la comunicazione Isee per posta elettronica certificata. Infatti nel modello di dichiarazione sostitutiva unica figura la sessione «modalità di ritiro attestazione Isee», con cui il cittadino può anche chiedere che il dato sia comunicato all'intermediario che ha inviato la domanda. L'attestazione Isee, che dura un anno, è rilasciata dall'Inps entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica..
Nel caso in cui il cittadino rilevi inesattezze nella ricevuta rilasciata dall'Inps, in relazione ai dati non autodichiarati, è possibile presentare una dichiarazione integrativa(il modulo FC3)

10 L'INTEGRATIVA

Il modulo integrativo per correggere le informazioni riportate dall'Inps, sulla base di quanto risulta nelle banche dati delle Entrate, può essere presentato attraverso gli stessi canali della dichiarazione sostitutiva unica: tramite Inps (sportello territoriale o via web), Caf, Comuni o amministrazione che eroga il servizio per cui si richiede l'agevolazione. Il modulo può essere presentato entro dieci giorni dal ricevimento della certificazione Isee. Entro dieci giorni va conclusa la procedura di verifica e l'Inps rende disponibile l'attestazione definitiva. In base ai controlli di Inps e agenzia delle Entrate possono rimanere discordanze tra quanto dichiarato dal cittadino e gli archivi . In ogni caso la nuova attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria. Le discordanze, in ogni caso, saranno segnalate alla guardia di finanza per la programmazione dei controlli

Trattamenti omogenei. Stop ai puzzle di Regioni e Comuni

La «regia» all'Inps Meno localismi

I criteri dell'Isee - il valore "complesso" che ha l'obiettivo di individuare la condizione economica del nucleo familiare - e la sua applicazione per accedere alle prestazioni sociali agevolate costituiscono «livello essenziale». La formula contenuta nell'articolo 2 del Dpcm 159/2013 dovrebbe cancellare il puzzle disordinato che in questi anni è stato costruito da Regioni, Comuni e altre amministrazioni alla rincorsa di un Isee su misura, magari utilizzato per decidere uno sconto di pochi euro sul costo di un servizio. La caratteristica del nuovo Isee è funzionale alla sua efficacia: le varianti di struttura e calcolo - in funzione della medesima prestazione - hanno infatti alimentato disuguaglianze di trattamento e difficoltà nei controlli. Vedremo se il nuovo impianto sarà in grado di evitare queste difficoltà e di consentire di spendere meglio le risorse per gli sconti "sociali".

La regia dell'Isee spetta all'Inps: all'Istituto infatti deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva attraverso i canali telematici e sarà l'ente di previdenza a completarla con i dati che arriveranno dagli archivi fiscali. I tempi per il rilascio del valore Isee sono predeterminati e a breve termine: dieci giorni dall'invio della domanda, direttamente attraverso il sito dell'Inps, attraverso i Comuni o i Caf, allo sportello dell'amministrazione che eroga il servizio agevolato o alla sede Inps del territorio. La "certificazione" della condizione economica vale un anno, a meno che non intervengano fattori nuovi, come uno stato di disoccupazione, che obblighino a calcolare l'Isee corrente.

È essenziale che la rete degli sportelli abilitati a presentare l'istanza Isee sia preparata a indirizzare le persone sulla corretta preparazione dei dati necessari per compilare la dichiarazione sostitutiva: dai redditi esenti che non sono rientrati in dichiarazione al valore Imu degli immobili, dagli estremi del contratto nel caso di abitazione in affitto, agli estratti conto per individuare i saldi bancari e la giacenza media, dal prospetto dei titoli all'eventuale contratto di mutuo e alla distinta bancaria sul debito residuo.

In linea generale, rispetto al vecchio sistema, il calcolo dell'Isee valorizza in misura più sensibile il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, mentre dà un aiuto più consistente alle famiglie con componenti disabili o non autosufficienti. Nello stesso tempo, sono premiate le famiglie con più di due figli, in particolare minorenni e con età inferiore ai tre anni. Infine, l'Isee prevede una detrazione per i lavoratori dipendenti e per i pensionati ma non per gli autonomi. Il riccometro non è - è bene ribadirlo - uno strumento fiscale, ma la finalità è - al di là di quanto di dichiara ai fini tributari - quella di ricostruire la condizione economica delle famiglie. Oltre alla possibilità di evitare redditi sottostimati anche rispetto alle dichiarazioni fiscali (si veda l'altro articolo a pagina 2) attraverso l'indicazione di quanto risulta nelle banche dati dall'agenzia delle Entrate, sarà fondamentale il sistema dei controlli. L'Inps farà verifiche automatiche sulle informazioni comunicate da chi richiede l'Isee.

NUOVO REGIME
Il «livello essenziale» previsto dal Dpcm 159/2013 evita il caos degli anni scorsi e affida all'Inps il calcolo del valore

Gli enti che erogano i servizi potranno fare controlli, anche con la richiesta di informazioni analitiche. La Guardia di finanza dedicherà parte delle verifiche annuali a quanti beneficiano di prestazioni sociali agevolate: in questo caso si tratterà di controlli sostanziali sulla posizione reddituale e patrimoniale. Un'ultima notazione: sono richiesti nella dichiarazione sostitutiva anche i dati relativi a veicoli con cilindrata superiore a 500 cc (nonché navi e imbarcazioni). Questi dati sono richiesti «ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compilazione
GUIDA ALLA DICHIARAZIONE

Il modello Mini permette il calcolo dell'Isee standard

La dichiarazione sostitutiva vale fino al 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione

PAGINE A CURA DI
Maurizio Bonazzi

Dal 2015 la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per calcolare l'Isee, cambia pelle e diventa modulare. Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente compilare il cosiddetto modello "Mini", costituito dalla prima parte del modello base (Mb.1, quadri A e B) e della prima parte del foglio componente (Fc1 composto dai quadri da Fc1 a Fc6) che consentiranno di calcolare l'Isee standard valevole per la generalità delle prestazioni.

Integrazioni

In determinate ipotesi, però, il modello "Mini" non basterà. Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere, o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, sarà necessario fornire informazioni aggiuntive che devono essere indicate utilizzando ulteriori moduli. Segnatamente, la versione "Mini" non sarà sufficiente quando la richiesta riguarderà prestazioni per il diritto allo studio universitario, oppure se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità e/o non autosufficienti ovvero se sono presenti figli i cui genitori non sono coniugati tra loro, né conviventi. Il modello "Mini" deve essere integrato, con un apposito quadro (Fc8) anche nel caso di esonero dalla presentazione dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Rispetto alla vecchia Dsu, alcuni dati, come ad esempio il reddito complessivo ai fini Irpef, non dovranno più essere indicati perché saranno acquisiti direttamente dall'archivio dell'agenzia delle Entrate. Tuttavia, in caso di esonero dalla presentazione dalla dichiarazione dei redditi o di sospensione degli adempimenti tributari, il modello "Mini" dovrà essere integrato, con un apposito quadro (Fc8).

Presentazione e validità

La dichiarazione Isee si presenterà all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o al Comune, oppure a un Caf, ovvero alla sede Inps competente per territorio. Il soggetto che richiede la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, collegandosi sul sito www.inps.it, previa l'acquisizione del pin.

La Dsu presenta un elemento di novità rispetto alla disciplina attuale: ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. In tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della Dsu in modo che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte. Dopo il 15 gennaio non si potrà utilizzare la dichiarazione scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per quelle già richieste. Considerato che la situazione reddituale che rileva ai fini del calcolo dell'Isee è quella del secondo anno solare precedente alla presentazione della Dsu, in caso di modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare che abbia determinato una variazione della situazione reddituale complessiva superiore al 25% è possibile presentare una nuova dichiarazione, chiamata "Dsu corrente", che prende a base i redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore a tempo indeterminato che ha perso il lavoro) e che ha una validità di due mesi.

L'esempio

Ma vediamo come si compila il modello "Mini" che un papà, Rossi Edoardo, presenterà nel 2015 per l'accesso della figlia Giorgia al nido d'infanzia. Edoardo é sposato con Martina. Del nucleo familiare, alla data di presentazione della Dsu, fa parte anche Pietro che frequenta le scuole elementari. Vivono in un'abitazione di proprietà sulla quale grava un mutuo. Hanno un conto corrente bancario, delle obbligazioni e due automobili. Innanzitutto nel quadro A del modulo Mb.1 andranno indicati i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della Dsu. Siccome Pietro e Giorgia sono minorenni privi di reddito e di patrimonio, andrà barrata l'ultima colonna e conseguentemente per loro non dovranno essere compilati i moduli Fc. Posto che entrambi i coniugi nel 2013 hanno svolto, per tutto l'anno, un'attività di lavoro dipendente o assimilato (Martina è una collaboratrice a progetto), apporranno una crocetta nell'apposita casella e ciò determinerà un incremento della scala di equivalenza collegata al numero di componenti il nucleo familiare e quindi una riduzione dell'Isee che è il risultato del rapporto tra l'indicatore della situazione economica (Ise) e, appunto, la scala di equivalenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Le regole per compilare correttamente i quadri

Io sottoscritto ROSSI EDOARDO ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue: Modulo MB.1

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU

Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella.

Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di reddito e patrimonio barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1).

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di reddito / patrimonio del minore
ROSSI	EDOARDO	RSSNTN	06/01/1975	BOLOGNA	M X F ☐	☐
VERDI	MARTINA	VRDMTN	06/01/1974	ROMA	M ☐ F X	☐
ROSSI	PIETRO	RSSPTR	12/01/2007	BOLOGNA	M X F ☐	X
ROSSI	GIORGIA	RSSGRG	28/09/2013	BOLOGNA	M X F ☐	X
					M ☐ F ☐	☐
					M ☐ F ☐	☐

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI

BARRARE LA CASELLA:

X NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2015 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2013)

☐ IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)

NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TREFIGLI

Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge

N. FIGLI ___ DI CUI CONVIVENTI ___

Nel quadro B il richiedente la prestazione agevolata indicherà l'ubicazione della propria casa di abitazione e preciserà, barrando la relativa casella, che il fabbricato è di proprietà

QUADRO B CASA DI ABITAZIONE

La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU

CASA DI ABITAZIONE

VIA MAGENTA N. 1 CAP 40128

COMUNE BOLOGNA PR. BO

X DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.)
☐ IN LOCAZIONE
☐ ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)

A tal punto dovrà essere compilato il modulo Fc1 per ogni componente familiare e quindi solo per Edoardo e Martina, atteso che per i figli, minorenni e privi di reddito e patrimonio, non vi sono dati da dichiarare. Nel quadro Fc1 che lo riguarda, Edoardo dovrà riportare i propri dati identificativi specificando di essere un lavoratore a tempo indeterminato

QUADRO FC1 DATI DEL COMPONENTE

I dati sono quelli alla data di presentazione della DSU

Nella colonna "Relazione con il dichiarante" indicare:
D = DICHIARANTE
C = CONIUGE
F = FIGLIO MINORENNE
MA = MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTT.
FC = FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE
FNC = FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE (a carico ai fini IRPEF
P = ALTRA PERSONA NEL NUCLEO
GNC = GENITORE NON CONIUG. E NON NEL CONVIVENTE (vedi istruzioni)

Cognome	Nome	Codice fiscale	Relazione con il dichiarante
ROSSI	EDOARDO	RSSDRD75A12A944L	D

Cittadinanza ITALIANA

Residenza (solo se diversa dalla casa di abitazione indicata al Quadro B)

VIA ___ N. ___ CAP ___

COMUNE ___ PR. ___

Tel. (facoltativo) ___ E-mail (facoltativo) ___

CONVIVENZA ANAGRAFICA

BARRARE LA CASELLA.

☐ l'indirizzo di residenza corrisponde ad una convivenza anagrafica (cioè la persona abita in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare di pena e simili; vedi istruzioni)

ATTIVITA' LAVORATIVA

Questa informazione non occorre per il calcolo dell'ISEE. Tuttavia può essere utile indicarla al fine di accedere a prestazioni per le quali l'erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa. Battere la casella:

X Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
☐ Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato
☐ Lavoratore con contratto di somministrazione ("interinale")
☐ Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.)
☐ Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co)
☐ Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, etc.
☐ Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore
☐ Non occupato
☐ Pensionato
☐ Casalinga
☐ Studente
☐ Altro

Nel quadro Fc2 va riportato il saldo contabile attivo al 31 dicembre 2014, al lordo degli interessi, e la giacenza media annua. Considerando che il conto corrente, acceso diversi anni prima, è cointestato con la moglie, il saldo comprensivo degli interessi (pari a 7.580,40 euro) e la giacenza media annua (di 8.640,20 euro), desumibili dagli estratti conto, andranno indicati al 50%.

QUADRO FC2 PATRIMONIO MOBILIARE

Sez. I – Depositi e conti correnti bancari e postali

Nella colonna "Tipo rapporto" indicare: 01 per Conto corrente; 03 per Conto deposito a risparmio libero/vincolato (inclusi. Libretti di risparmio postale); 09 per Conto terzi individuale/globale

Indicare data inizio e data fine solo se il rapporto è stato aperto o cessato in corso d'anno

BARRARE LA CASELLA

☐ Nell'anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario.
X Nell'anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre ultimo scorso (se il saldo è nullo o negativo indicare 0), nonché il valore della giacenza media annua dell'anno precedente

TIPO RAPPORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
01	n° Iban	C.F. banca	3.790.000	4.320.000		

TOTALE (A)	TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)
3.790,00	4.320,00	-530,00

Il calcolo

Relativamente alle obbligazioni, possedute in comproprietà dal 2010 e di valore nominale pari a 10.000 euro, nella sezione II nel quadro Fc2 dovrà essere riportato quanto segue:

QUADRO FC2 (SEGUE)
Sez. II – Altre forme di patrimonio mobiliare
Nella colonna "Tipo rapporto" indicare: 02 per Conto deposito titoli e/o obbligazioni; 05 per Gestione collettiva del risparmio; 06 per Gestione patrimoniale; 07 per Certificati deposito e buoni fruttiferi; per i codici relativi ad altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti, vedi istruzioni

Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore al 31 dicembre (salvo quando non rilevabile, vedi istruzioni)

TIPO RAPPORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	VALORE	DATA INIZIO	DATA FINE
02	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	5.000,00		
			,00		
			,00		
			,00		

Il quadro Fc3 deve accogliere i dati dell'appartamento in cui il nucleo familiare vive (valore Imu 100.000 euro) e del garage (valore Imu 20.000 euro). Posto che per l'acquisto, avvenuto nel 2009, è stato contratto un mutuo, e la quota del capitale che residua, al 31 dicembre 2014 pari a 90.000 euro, andrà ripartita proporzionalmente tra le due unità immobiliari sulla base dei rispettivi valori

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE
Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare:
F=fabbricati;
TE =terreni edificabili;
TA =terreni agricoli.
Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B

Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.

TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSE - DUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
F	BOLOGNA	50%	100.000,00	75.000,00	X
F	BOLOGNA	50%	20.000,00	15.000,00	X
			,00	,00	
			,00	,00	

Nel quadro Fc6, il richiedente dovrà indicare la targa della sua auto mentre nulla dovrà riportare per lo scooter avente una cilindrata di 250 c.c.

QUADRO FC6 AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI
Nella colonna "Tipo" indicare:
A = autoveicolo, M = motoveicolo, N = nave,
I = imbarcazione da diporto

Indicare gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU

TIPO	TARGA VEICOLO (O ESTREMI REGISTRAZIONE)
A	EK999EK

Edoardo dovrà inoltre rendere nota la situazione reddituale e patrimoniale di Martina compilando un altro modulo Fc intestato a lei ma che firmerà lui

QUADRO FC1 DATI DEL COMPONENTE
I dati sono quelli alla data di presentazione della DSU
Nella colonna "Relazione con il dichiarante" indicare:
D = DICHIARANTE
C = CONIUGE
F = FIGLIO MINORENNE
MA = MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTT.
FC = FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE
FNC = FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE (a carico ai fini IRPEF
P = ALTRA PERSONA NEL NUCLEO
GNC = GENITORE NON CONIUG. E NON NEL CONVIVENTE (vedi istruzioni)

Cognome	Nome	Codice fiscale	Relazione con il dichiarante
VERDI	MARTINA	VRDMTN74A46H501E	C

Cittadinanza ITALIANA

Residenza (solo se diversa dalla casa di abitazione indicata al Quadro B)

VIA _____ N._____ CAP_____

COMUNE_____ PR._____

Tel. (facoltativo) _____ E-mail (facoltativo) _____

CONVIVENZA ANAGRAFICA

BARRARE LA CASELLA

☐ l'indirizzo di residenza corrisponde ad una convivenza anagrafica (cioè la persona abita in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare di pena e simili; vedi istruzioni)

ATTIVITA' LAVORATIVA

Questa informazione non occorre per il calcolo dell'ISEE. Tuttavia può essere utile indicarla al fine di accedere a prestazioni per le quali l'erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa. Battere la casella:

☐ Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
☐ Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato
☐ Lavoratore con contratto di somministrazione ("interinale")
☐ Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.)
☒ Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co)
☐ Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, etc.
☐ Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore
☐ Non occupato
☐ Pensionato
☐ Casalinga
☐ Studente
☐ Altro

Avendo in comune al 50%, sia i beni immobili che quelli immobiliari i quadri Fc2 ed Fc3 di Martina vanno compilati nello stesso modo e con gli stessi valori del marito. Nel quadro Fc6 Edoardo deve riportare la targa dell'auto della moglie

QUADRO FC6 AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI
Nella colonna "Tipo" indicare:
A = autoveicolo, M = motoveicolo, N = nave,
I = imbarcazione da diporto

Indicare gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU

TIPO	TARGA VEICOLO (O ESTREMI REGISTRAZIONE)
A	ED454CP

Siccome nel 2013 entrambi i coniugi hanno presentato la dichiarazione dei redditi per fruire della detrazione Irpef per interessi passivi del mutuo abitazione principale, e non avendo percepito altri redditi (esenti o assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta oppure proventi agrari) per nessuno di loro due andrà compilato il quadro Fc3 e/o il quadro Fc8, sezione II

I quadri aggiuntivi. Le informazioni da inserire

Per gli atenei servono dati specifici

La dichiarazione si complica quando l'Isee viene richiesto per le prestazioni allo studio universitario. Infatti, tranne nel caso in cui i genitori e il figlio universitario abbiano la stessa residenza anagrafica, le ordinarie regole sulla composizione nel nucleo familiare subiscono delle deroghe.

La compilazione del modello di base Mb.1, con l'aggiunta del quadro C, nel quale va indicato il codice fiscale dello studente e barrata solo la prima casella che si incontra, sarà sufficiente solo nel caso in cui i genitori siano tutti presenti nel nucleo familiare indicato al quadro A. Diversamente, se nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato e non convivente, quest'ultimo dovrà prima verificare (indicandolo nel quadro D) se tale genitore non è coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o non risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore.

In tale caso dovrà essere compilato un foglio componente aggiuntivo (Fc) da allegare alla Dsu dello studente, oppure si potranno indicare gli estremi della Dsu del genitore in questione. In questo caso si parla di componente attratta. Diversamente (se il coniuge è sposato e/o ha figli con altra persona) dovrà essere calcolata una componente aggiuntiva del'Isee relativa al genitore non convivente e, a tal fine, sarà necessario associare la Dsu dello studente a quella del genitore, o al foglio componente (Fc1) inclusivo del quadro Fc9 ("calcolo componente aggiuntiva"). Non concorre, né all'una né all'altra componente (attratta o aggiuntiva) il genitore tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio, oppure che sia stato escluso dalla potestà sui figli, o che sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure nei confronti dei quali sia stata accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se invece nessuno dei genitori è presente nel nucleo dello studente, occorrerà preliminarmente verificare se l'universitario:
1) non risiede più nell'abitazione familiare da almeno due anni dalla prima iscrizione a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà o di un membro della famiglia stessa;
2) ha un reddito che oggi è fissato in almeno 6.500 euro. Se sussistono entrambe le condizioni lo studente sarà considerato autonomo e quindi costituirà un nucleo familiare a se stante.

Occorre però distinguere se i genitori sono, o meno, coniugati o conviventi. Nella prima ipotesi (genitori coniugati o conviventi) lo studente dovrà indicare (nell'ultima riga del quadro C) il codice fiscale di uno dei due genitori e gli estremi della Dsu relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l'Isee Università non potrà essere rilasciato. Se invece i due genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi, si deve preliminarmente individuare uno dei due genitori, come genitore di riferimento, e indicare (nell'ultima riga del quadro C) gli estremi della Dsu di tale genitore. Per l'altro, invece, occorrere compilare il quadro D tenendo di quanto già visto in precedenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi concreti

Situazione	Cosa si deve fare
Nucleo con un solo genitore: l'altro risulta non coniugato e non convivente	Nel quadro C va riportato il codice fiscale dello studente e barrata la specifica casella. Dovrà essere compilato anche il quadro D per il genitore non convivente.
I genitori non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A e lo studente è "autonomo"	Non occorreranno altre informazioni se non il codice fiscale dello studente e la barratura delle specifiche caselle del quadro C.
Genitori coniugati o conviventi non presenti nel nucleo e studente non "autonomo"	Nell'ultima riga del quadro C va indicato uno dei due genitori e gli estremi della sua Dsu (che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale anche dell'altro genitore)
Genitori non coniugati con residenza diversa e non presenti nel nucleo e studente non "autonomo"	Nell'ultima riga del quadro C va indicato uno dei due genitori e nel quadro D i dati dell'altro

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - N. 42

Il rilascio
LA PROCEDURA

Con Dsu e banche dati indicatore pronto in 10 giorni

Il cittadino può servirsi del sito Internet dell'Inps, dei Caf o dei Comuni

di **Matteo Prioschi**

Tutta la pratica di richiesta dell'Isee potrà essere svolta online, se si vuole, e la procedura si dovrebbe concludere entro dieci giorni lavorativi. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che è il punto di partenza del percorso, confermano le previsioni e le indicazioni già contenute nel Dpcm 159/2013, in base alle quali ottenere l'indicatore dovrebbe essere piuttosto semplice e rapido, salvo imprevisti. Nel decreto dell'anno scorso, infatti, viene indicata anche una via alternativa qualora quella principale non vada a buon fine.

Il primo passo da fare per avere l'Isee è presentare la Dsu, scegliendo tra cinque possibilità: via internet tramite il sito dell'Inps nella sezione "servizi online-servizi per il cittadino" a cui si può accedere utilizzando codice fiscale e codice personale (Pin) rilasciato dall'istituto di previdenza; oppure direttamente all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata; al Comune; a un Caf (centro di assistenza fiscale); alla sede Inps competente per territorio. Concluso questo primo passaggio al cittadino viene rilasciata una ricevuta.

Indipendentemente dal canale utilizzato per la presentazione della Dsu, i tempi di lavorazione della richiesta, almeno sulla carta, sono contenuti. Entro 4 giorni lavorativi dalla presentazione, chi l'ha ricevuta deve trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione al sistema informativo Isee. Entro altri quattro giorni lavorativi, previa richiesta da parte dell'Inps, il sistema informativo Isee acquisisce i dati relativi al richiedente presenti nell'anagrafe tributaria. Concluso questo passaggio, l'istituto di previdenza ha a disposizione 2 giorni lavorativi per elaborare l'Isee e metterlo a disposizione del cittadino.

In totale, dunque, la procedura dovrebbe concludersi al massimo entro 10 giorni lavorativi, cioè due settimane di calendario. Questi sono i termini massimi e ciò non toglie che l'indicatore possa essere ottenuto anche in tempi più ridotti, oppure che i termini non siano rispettati. A questo riguardo è previsto che «nel caso eccezionale» (viene definito nelle istruzioni alla Dsu) «in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della Dsu senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione» si può procedere con una autodichiarazione.

L'autodichiarazione consiste nella compilazione del modulo integrativo FC.3 della Dsu con cui si ottiene un'attestazione provvisoria che resta valida fino al rilascio dell'Isee chiesto seguendo il percorso standard.

L'altro caso in cui si può derogare dalla procedura principale si verifica quando la scadenza per accedere a una prestazione agevolata è imminente. In questa situazione è possibile fare domanda per la prestazione allegando solo la ricevuta di presentazione della Dsu e l'Isee vero e proprio sarà acquisito successivamente dall'ente erogatore tramite sistema informatico o richiedendolo direttamente al cittadino.

Una volta elaborato l'indicatore, l'Inps, o il soggetto a cui è stata presentata la domanda, rilascia un'attestazione contenente l'Isee, il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e le informazioni utilizzate per il calcolo. Tutto questo sarà accessibile tramite il sito internet dell'istituto di previdenza o sarà trasmesso all'interessato tramite posta elettronica certificata, o lo si potrà ottenere recandosi fisicamente presso le sedi territoriali o gli uffici a cui ci si è rivolti per presentare la domanda dell'Isee, o ancora potrà essere ottenuta tramite gli intermediari autorizzati, quali i Caf, a fronte di mandato scritto del cittadino. L'attestazione può essere chiesta e utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare.

Poiché l'indicatore viene calcolato utilizzando in parte informazioni autodichiarate e in parte ottenute dalle banche dati, può accadere che i dati forniti dal cittadino non siano completi o risultino difformi rispetto a quelli recuperati dall'amministrazione. Queste "anomalie" vengono evidenziate nell'attestazione e il richiedente può decidere se integrare o modificare le informazioni evidenziate o utilizzare comunque l'attestazione così com'è.

I soggetti che erogano le prestazioni agevolate, però, possono richiedere ulteriore documentazione per avere conferma che quanto affermato dal dichiarante sia effettivamente corrispondente alla situazione reale. In ogni caso gli enti erogatori sono tenuti a effettuare ulteriori controlli rispetto a quelli eseguiti dal sistema informativo Isee.

Il nuovo sistema di calcolo e di gestione dell'indicatore della situazione economica equivalente ruota intorno alle banche dati e alla gestione delle informazioni da parte dell'Inps che, a differenza di quanto avveniva in passato, non si limiterà a registrare quanto dichiarato dal cittadino ma dovrà integrare i dati già in possesso dell'amministrazione e, nel caso, confrontarli con quelli forniti dal richiedente. Il tutto con tempi molto stretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Dichiarazione sostitutiva unica

La dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è il documento in cui devono essere inserite le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie per ottenere l'Isee. A differenza di quanto avvenuto finora, dall'anno prossimo solo una parte di questi dati sarà fornita direttamente dall'interessato, altri saranno recuperate direttamente dall'Inps accedendo all'anagrafe tributaria e altre banche dati. La Dsu è un documento modulare in quanto si compone di una parte "base" definita Dsu mini che è sufficiente per chiedere l'Isee nella maggior parte dei casi.
In particolari situazioni, invece, occorre fornire informazioni supplementari e compilare dei quadri aggiuntivi della Dsu. Questo accade in particolare quando nel nucleo familiare sono presenti disabili o non autosufficienti; se l'Isee deve essere utilizzato per prestazioni legate al diritto allo studio universitario; se ci sono figli e i genitori non sono sposati né conviventi; se c'è l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione dal versamento dei tributi. Vi è anche un modulo specifico per richiedere l'Isee corrente e un'altro per l'autodichiarazione sostitutiva che deve essere usato quando l'amministrazione non elabora l'Isee nei tempi previsti

L'iter

I passaggi che portano all'elaborazione dell'Isee

I punti chiave

01 | TEMPI
Il percorso per l'elaborazione dell'Isee dovrebbe essere piuttosto rapido: 10 giorni lavorativi. In caso di ritardo, dopo 15 giorni lavorativi si può effettuare un'autocertificazione completa, come avvenuto finora

02 | CONTROLLI
Rispetto al passato parte delle informazioni necessarie per calcolare l'indicatore saranno recuperate direttamente dall'Inps tramite le banche dati, anche dell'anagrafe tributaria. Saranno potenziati i controlli per evitare abusi e le verifiche avverranno in due fasi: durante l'elaborazione dell'Isee e al momento dell'erogazione delle prestazioni agevolate

03 | ONLINE
Tutto il percorso potrà essere completato tramite il sito internet dell'Inps

Il nucleo familiare

L'IMPATTO

Figli maggiorenni a carico anche se non conviventi

Di regola il coniuge con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare

PAGINA A CURA DI
Maria Rosaria Gheido

L'Isee è lo strumento cui devono ricorrere i cittadini che intendano beneficiare di agevolazioni subordinate ad un livello di ricchezza oltre il quale i i benefici vengono meno. L'Isee è, quindi , un dato numerico che indica la "ricchezza" di una famiglia. La corretta individuazione dei componenti la famiglia anagrafica del richiedente è, pertanto, elemento essenziale per il calcolo dell'indicatore e non sempre tale individuazione è semplice, soprattutto dopo l'entrata in vigore del Dpcm 159/2013.

La nuova Isee privilegia la fattualità rispetto al mero dato fiscale della convivenza e dell'essere a carico, andando così a scoraggiare quei comportamenti fraudolenti che giocavano sul valore della convivenza per ottenere prestazioni agevolate non spettanti. Il Dpcm supera anche il principio che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e stabilisce che, con riferimento al richiedente la prestazione, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Appare utile anticipare che, salvo casi particolari, il coniuge e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e ad essi devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia e che vanno, quindi a comporre la famiglia anagrafica del richiedente la prestazione.

Coniuge del richiedente

Non è più possibile escludere dal nucleo familiare del richiedente il coniuge, solo in base al mero dato della convivenza. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, di regola fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che:

- sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale (articolo 711 del Codice di procedura civile), o sia stata ordinata la separazione in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio (articolo 126 del Codice civile);
- la diversa residenza sia consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti (articolo 708 del Codice di procedura civile), assunti con ordinanza del presidente del tribunale, nell'interesse della prole e dei coniugi;
- uno dei coniugi sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato adottato (articolo 333 del Codice civile), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- si sia verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 898 del 1° dicembre 1970 che, nel testo in vigore dall'11 novembre 2014, è riferito a sentenze definitive di condanna per gravi reati e che presuppone sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- vi sia abbandono accertato da parte del coniuge.

Figli minori

Il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se in affidamento preadottivo, mentre l'affidamento temporaneo comporta che il minore sia considerato nucleo familiare a parte, salvo che il genitore affidatario decida di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affido collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

Figli maggiorenni

Anche il figlio maggiorenne non convivente con i genitori è a loro carico a fini Irpef e, qualora non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. In questo caso, il genitore dichiarante deve acquisire la dichiarazione di volontà del figlio. Qualora il figlio maggiorenne non convivente sia invece, coniugato e/o abbia figli, fa nucleo a parte anche se a carico dei genitori.

Nuclei con almeno tre figli

La presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli, costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica, sia in termini di scala di equivalenza, che di maggior detrazione del canone di affitto. A questo fine fanno cumulo figli del dichiarante e del suo coniuge.

Convivenza anagrafica

Si ha convivenza anagrafica e non famiglia anagrafica, quando manca un vincolo affettivo fra componenti (istituti assistenziali, caserme, istituti di detenzione). Ciascun componente conta come nucleo a sé, salvo che sia considerato parte del nucleo familiare del coniuge. Eventuali figli minori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivevano prima dell'ingresso in convivenza anagrafica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi

DISABILI

Sgravi per i nuclei familiari con componenti portatori di disabilità gravi, soprattutto quando il nucleo è considerato a basso reddito. Per fruire delle prestazioni socio-sanitarie, il disabile adulto convivente con i propri genitori può essere considerato nucleo familiare a sé. Dal reddito sono detraibili, fino ad un massimo di 5mila euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi. A seconda del grado di disabilità del componente il nucleo, si applica una detrazione crescente a partire da 4mila fino a 9.500 euro

GENITORI E FIGLI

Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli, o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

Disabili. Sgravi da 4.000 a 9.500 euro a seconda della gravità del caso

Prestazioni socio-sanitarie detraibili

La nuova Isee pone particolare attenzione ai nuclei familiari con componenti portatori di disabilità gravi, soprattutto quando il nucleo è titolare di bassi redditi. In particolare, per fruire delle prestazioni socio-sanitarie, qualora si tratti di disabile adulto convivente con i propri genitori, questi può essere considerato un nucleo familiare a sé. Dal reddito sono inoltre detraibili, fino ad un massimo di 5mila euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonchè le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo.

A seconda del grado di disabilità del componente il nucleo, si applica una detrazione crescente secondo il seguente schema:

- 4.000 euro per disabilità media;
- 5.500 euro per minore con disabilità media;
- 5.500 euro per disabilità grave;
- 7.500 euro per minore con disabilità grave;
- 7mila euro per disabile non autosufficiente;
- 9.500 euro per minore non autosufficiente.

Inoltre, per fruire delle prestazioni sociali in caso di ricovero presso una delle strutture ospedaliere convenzionate Asl, è possibile considerare la condizione economica anche dei figli non inclusi nel nucleo familiare in oggetto. Nel caso in cui, però, il soggetto disabile beneficiario delle prestazioni sia un anziano non autosufficiente con figli con situazione economica tale da poterlo sostenere, non è però possibile riconoscere le spese di ricovero.

Il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee, approvato con decreto del 7 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 267 del 17 novembre 2014 – Supplemento ordinario 87,) riserva più moduli da utilizzare, a seconda delle prestazioni agevolate da richiedere e delle caratteristiche del beneficiario:

- modulo MB.3: si compila solo per prestazioni socio-sanitarie residenziali.;
- modulo MB.1rid: si può compilare in alternativa al modulo MB1 (dati anagrafici) quando il nucleo familiare è ristretto (beneficiario, coniuge e figli), per prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni;
- modulo FC.2: si compila se nel nucleo familiare ci sono persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- modulo FC.4: per il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, il genitore non convivente), per chiedere prestazioni socio-sanitarie residenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - N. 42

Il reddito

L'IMPATTO

Tutti i flussi finanziari rilevano ai fini dell'Isee

Detrazioni per pensioni, lavoro dipendente e affitto Benefit per i disabili

PAGINA A CURA DI
Mauro Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

L'indicatore della situazione reddituale è definito nell'articolo 4 del Dpcm 159/2013 e serve a valorizzare la capacità reddituale della famiglia. Secondo quanto previsto dalla norma ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi specificamente indicati al comma 2 al netto degli importi (detrazioni spettanti) di cui al successivo comma 3. Dalla somma dei redditi netti così calcolati per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare (comma 4). Con la possibilità di tener conto delle eventuali diminuzioni di flussi derivanti dalla crisi economica (Isee corrente).

Ai fine Isee il concetto di reddito identificato dal Dpcm risulta essere particolarmente ampio. Accanto al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef vanno, infatti, considerati tutti i redditi che sono tassati con regime sostitutivo o a titolo d'imposta (lavori socialmente utili, prestazioni incaricati alle vendite a domicilio compensi per incrementi della produttività, eccetera) i redditi esenti (ad esempio borse e assegni di studio per attività di ricerca, 90% dell'ammontare erogato a docenti che rientrano in Italia dall'estero, quota esente dei compensi percepiti per i lavori socialmente utili) e quelli figurativi degli immobili non locati (si veda la tabella per le modalità di calcolo) e delle attività mobiliari. Per queste ultime va assunto il reddito figurativo determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (esclusi depositi e c/c bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, o, nel caso sia inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale. Ulteriormente occorre indicare anche i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall'Inps salvo le specifiche esclusioni indicate nelle istruzioni alla compilazione della Dsu (i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane, i rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni, eccetera).

Sono previste poi una serie di detrazioni che hanno lo scopo di favorire le situazioni che riguardano i soggetti con reddito più basso o con grave disabilità. Tra le altre ricordiamo infatti che sono state stabilite apposite detrazioni forfetarie del 20% (con franchigie diverse) per i redditi da lavoro dipendente e per le pensioni ed è, inoltre, stato aumentato a 7.000 euro l'importo massimo delle spesa effettivamente sostenuta per l'affitto dell'abitazione che può essere portato in detrazione. Per le famiglie con disabili sono infine previste apposite detrazioni graduate in relazione al diverso grado di disabilità del soggetto presente nel nucleo familiare.

Le istruzioni alla compilazione della Dsu contengono una dettagliata descrizione dei redditi e trattamenti che devono essere indicati ai fini Isee. In particolare per ciascuna categoria viene fornita una descrizione degli importi da includere e di quelli da escludere dalla dichiarazione.

In merito alle modalità operative da seguire nel compilare la dichiarazione va ricordato che i dati reddituali da indicare sono quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. Così, ad esempio, se la richiesta viene effettuata nel 2015, i dati reddituali da indicare sono quelli relativi al 2013 (dichiarazione dei redditi anno 2014 relativa all'anno d'imposta 2013). Analoga regola andrà seguita con riferimento agli assegni periodici corrisposti/percepiti dal coniuge.

Per ciascun componente del nucleo, le principali informazioni reddituali saranno fornite al "sistema informativo dell'Isee" direttamente dall'agenzia delle Entrate e pertanto non dovranno essere autodichiarati. In alcune situazioni particolari, le predette informazioni, tuttavia, dovranno essere fornite compilando l'apposito quadro (FC8). Si tratta dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Il contribuente può anche richiedere un'ulteriore verifica dei dati presenti negli archivi nel caso un cui il dichiarante rilevi inesattezze nei dati precedentemente non auto-dichiarati e acquisiti direttamente negli archivi dell'agenzia delle Entrate o dell'Inps ai fini del calcolo dell'Isee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indicatore della situazione reddituale (articolo 4 Dpcm 159/2013)

REDDITI DI CIASCUN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE	
Reddito complessivo ai fini Irpef	Comprende redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, tipo i lavori socialmente utili, le prestazioni rese da incaricati vendite a domicilio, compensi per incrementi della produttività del lavoro
Altre componenti reddituali esenti da imposta	Include i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello Stato estero
Proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata	Si considerano le attività per le quali vi è obbligo di presentazione della dichiarazione Iva; va assunta la base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale
Assegni per il mantenimento di figli	Devono essere effettivamente percepiti
Trattamenti assistenziali	Sono inclusi quelli previdenziali e quelli indennitari incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Pa, che non siano già inclusi nel reddito complessivo
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina Imu	Si considera la rendita catastale rivalutata del 5%; per i redditi dei terreni il reddito dominicale e quello agrario rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70%. Si tiene conto dei beni all'estero
Il reddito figurativo delle attività finanziarie	Si determina applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro o, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato dell'1%
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza	In presenza di appartenenti al nucleo familiare di iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero (Aire), gli importi si convertono in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito
DETRAZIONI SPETTANTI PER SINGOLO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE	
Assegni periodici al coniuge anche se residente all'estero	Si calcolano se effettivamente corrisposti e dovuti in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'Ag (vanno considerati anche gli assegni destinati al mantenimento dei figli)
Assegni periodici per il mantenimento dei figli	Se conviventi con l'altro genitore, ed effettivamente corrisposti, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'Ag che ne stabilisce l'importo
Spese sanitarie per disabili	Incluse le spese per acquisto di cani guida e quelle sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (tetto di 5mila euro) indicate in dichiarazione dei redditi. Le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione
Redditi agrari	L'importo dei redditi agrari (articolo 2135 Cc) per le attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti titolari di partita Iva e obbligati alla presentazione della dichiarazione
Redditi da lavoro dipendente e assimilati	Quota del 20% dei redditi da lavoro dipendente (tetto a 3mila euro)
Redditi da pensione	Quota dei pari al 20% dei redditi da pensione nonché dei trattamenti assistenziali e previdenziali, tetto a 1.000 euro, in alternativa alla precedente
DETRAZIONI RIFERIBILI ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE	
Abitazione in locazione	Canone di locazione fino a 7.000 euro incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo
Presenza di persone non autosufficienti	Si scomputa la spesa sostenuta (per ciascuna di esse) inclusi i contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Inps e dai contributi versati al medesimo istituto

Il patrimonio/1
GLI IMMOBILI

Per le case collocate in Italia si applicano le regole Imu

Il valore si abbatte del mutuo residuo al 31 dicembre dell'anno precedente l'invio della Dsu

PAGINA A CURA DI
Maurizio Bonazzi

Gli immobili posseduti dai componenti del nucleo familiare rilevano ai fini del calcolo del riccometro in ragione del valore che assumono ai fini dell'Imu, se sono in Italia, o dell'Ivie, se si trovano all'estero. Il valore così determinato, eventualmente abbattuto del mutuo residuo e delle riduzioni riconosciute per l'abitazione di proprietà, concorre in ragione del 20% al calcolo dell'Isee.

Ma entriamo nel dettaglio analizzando il caso in cui il richiedente, o un componente del suo nucleo familiare, siano proprietari di immobili situati in Italia.

Valutazione degli immobili

L'articolo 5 del Dpcm 159/2013 dispone che il patrimonio immobiliare che concorre alla formazione dell'indicatore della situazione patrimoniale, è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, come determinato ai fini Imu.

L'imprecisione della norma, che fa riferimento alla intestazione degli immobili, è stata integrata dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Isee (Dsu) che precisano che si deve trattare di immobili sui quali il richiedente e/o i componenti del nucleo familiare vantano un diritto di proprietà, oppure di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie ed enfiteusi; è invece esclusa la nuda proprietà.

Gli immobili da prendere in considerazione sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della Dsu, risultando così irrilevante il periodo di possesso. Facendo un esempio, se il fabbricato è stato venduto l'8 dicembre 2014, nella dichiarazione Isee del 2015 l'immobile non dovrà essere indicato. Per converso, se dovesse essere acquistato il 27 dicembre 2014, rileverà per il suo intero valore, anche se il possesso nel 2014 risulterà di cinque giorni. Trattandosi di un rinvio alle norme che regolano l'Imu, i valori vanno determinati applicando le regole dell'articolo 13 del Dl 201/2011. Pertanto, per i fabbricati il valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per appositi coefficienti indicati dalla predetta norma (per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze il moltiplicatore è 160).

Qualora i fabbricati siano di interesse storico o artistico oppure risultino inagibili o inabitabili, il valore è ridotto del 50%. Per le aree edificabili occorre invece avere riguardo al valore venale in comune commercio che spesso è reperibile, seppur con finalità orientative, in apposite delibere comunali.

Terreni

Per i terreni, il valore si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135 (ridotto a 75 se il terreno è posseduto e condotto da un agricoltore iscritto alla previdenza). Proprio con riguardo ai terreni, è bene precisare che il loro valore influisce sull'Isee, anche se si tratta di immobili esenti da Imu, come nel caso dei terreni montani: l'articolo 5 del Dpcm 159/2013 stabilisce, invero, il valore degli immobili impatta sul calcolo del riccometro anche in caso di esenzione dall'Imu. Va da sé che anche l'abitazione principale, nonostante la sua esclusione dall'Imu, concorre alla determinazione dell'Isee, seppur con un effetto attenuato rispetto a tutti gli altri immobili.

Mutuo

Al valore del bene si detrae il capitale del mutuo che resta da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dsu. Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione, che alla relativa pertinenza senza alcuna distinzione, l'importo da indicare nella Dsu deve essere ripartito in proporzione alle rendite catastali della casa di abitazione e della relativa pertinenza. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa, al netto dell'eventuale mutuo residuo, risulta ininfluente ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare, se inferiore a 52.500 euro (a cui corrisponde una rendita catastale di 312,5 euro), incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta comunque obbligatoria l'indicazione dei dati nella Dsu: se supera le predette soglie, l'eccedenza rileva in misura pari a due terzi. Facendo un esempio, se il valore dell'abitazione e del garage ammonta a 84mila euro (rendita dell'appartamento 400 euro e del garage 100 euro) e nel nucleo sono presenti tre figli conviventi, ai fini del calcolo Isee, il patrimonio immobiliare peserà per 3.867,67 euro [(84.000 – 52.000 – 2.500) x 2/3 X 20%].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltreconfine. Il riferimento è al costo di acquisto o al valore catastale

Beni all'estero, fa fede l'Ivie

La compilazione della dichiarazione Isee si presenta particolarmente complessa nel caso in cui il richiedente e/o i componenti del suo nucleo familiare possiedano, in tutto in parte, un immobile all'estero. In questo caso, infatti, il valore del patrimonio viene determinato applicando le regole da seguire dell'Ivie, ossia dell'imposta istituita dall'articolo 19 del Dl 201/2011 che, in buona sostanza, segue le stesse logiche dell'Imu, ma con riguardo agli immobili esteri posseduti dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Per tali immobili il valore è normalmente costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto dell'immobile o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al 31 dicembre nel Paese in cui si trova indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione, o nell'atto registrato, o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Una deroga a questi criteri è prevista per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo. Per tali immobili, invero, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, o di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Così, per fare un esempio, se il fabbricato è posto in Francia, dove la relativa legislazione non prevede un valore catastale, il valore rilevante ai fini dell'Ivie, e quindi dell'Isee, sarà quello indicato nell'atto d'acquisto. Se invece l'immobile è in Spagna, si dovrà fare riferimento al valore catastale rilevante ai fini dell'Ibi, ossia dell'imposta patrimoniale prevista dall'ordinamento fiscale spagnolo. Un utile strumento per l'individuazione dei Paesi in cui è previsto un valore catastale, è costituito dalla tabella riportata in calce alla circolare dell'agenzia delle Entrate 28/E del 2 luglio 2012. Anche se l'immobile si trova all'estero, dal valore determinato con le regole dell'Ivie, si detrae la quota capitale (al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dsu) del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile.

In linea di massima, per l'individuazione del valore dell'immobile, si potrà fare riferimento a quanto già indicato nel quadro RM di Unico tenendo conto, però, che ai fini Isee rileva la situazione immobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dsu, mentre i dati riportati in Unico, almeno fino alla presentazione della nuova dichiarazione, sono riferiti al secondo anno precedente e quindi potrebbero non essere presenti (nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato successivamente), oppure ininfluenti (se l'immobile è stato venduto).

Detto in altri termini se viene presentata una Dsu nel mese di marzo 2015, la situazione che rileva ai fine dell'Isee è quella esistente al 31 dicembre 2014 e, conseguentemente, non è sempre detto che quanto risulta da Unico 2014 (riguardante l'anno d'imposta 2013) sia rimasto immutato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEROGHE
Nella successioni e donazioni il valore è quello riportato nelle rispettive dichiarazioni
Per gli immobili in area Ue o See si considera il valore catastale

IN VETRINA

PLUS PLUS 24 FISCO STRUMENTO ESSENZIALE

PlusPlus24 Fisco è l'innovativo sistema integrato di informazione professionale del Gruppo 24 Ore che rivoluziona il modo di lavorare dei commercialisti. Completa, autorevole, facile da usare ed esclusiva, PlusPlus24 Fisco è consultabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso. La nuova banca dati raccoglie in un solo ambiente l'ampia offerta del gruppo in materia fiscale e giuridica

QUOTIDIANO DEL LAVORO OGNI MATTINA ONLINE

Il Quotidiano del Lavoro è il servizio di aggiornamento online sulle tematiche del lavoro realizzato dagli esperti del Sole 24 Ore e arricchito con gli strumenti operativi del sistema Frizzera. L'home page offre ogni mattina, a partire dalle 6, le notizie indispensabili per i professionisti e le analisi dei commentatori sui temi d'attualità

QUOTIDIANO DEL FISCO SU PC E TABLET

Il Quotidiano del Fisco è la porta d'accesso a tutta l'informazione tributaria del Gruppo 24 Ore. Il servizio online non è solo uno strumento di informazione e di aggiornamento, ma anche di formazione professionale multipiattaforma su Pc e tablet, destinato ad accompagnare il commercialista durante tutte le sue attività

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - N. 42

Il patrimonio/2
BENI MOBILI

Saldo e giacenza media per aggirare l'elusione

I controlli resi più penetranti dalla possibilità di utilizzo dell'Anagrafe tributaria

di **Giuseppe Catalano**
Andrea Francalanci

Nel calcolo dell'Isee viene presa in considerazione, oltre alla situazione reddituale familiare, anche quella patrimoniale, sia perché il patrimonio rappresenta un indice di capacità economica autonomo rispetto al reddito, ma anche nel tentativo di compensare in maniera indiretta l'evasione fiscale.

Nei circa quindici anni di vita dell'indicatore tale obiettivo non è stato però pienamente conseguito, soprattutto con riferimento alla componente mobiliare. Si è infatti assistito sia a una sorta di evasione dichiarativa di massa incentivata dall'impossibilità per gli enti erogatori di effettuare controlli sulle componenti del patrimonio mobiliare, sia alla messa in atto di comportamenti elusivi connessi in particolare alla modalità con cui sono state sinora valorizzate ai fini Isee le somme depositate presso conti correnti bancari o postali (cioè il saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione) e consistenti nel loro svuotamento poco prima della fine dell'anno e nella successiva ricostituzione all'inizio dell'anno successivo.

Le regole antievasione

Con il nuovo Isee si è cercato di contrastare in due modi questi fenomeni: da un lato con il rafforzamento del sistema dei controlli, reso possibile dalla sopravvenuta disponibilità presso l'anagrafe tributaria delle informazioni sui rapporti di deposito e di conto (inizialmente con riferimento ai soli dati relativi all'esistenza di tali rapporti, ma, a breve, anche sotto forma di loro valore sintetico), dall'altro con la modifica della modalità con cui saranno contabilizzati ai fini Isee i depositi e i conti correnti bancari e postali (per le altre componenti del patrimonio mobiliare il sistema di calcolo non sarà invece modificato).

La consistenza media annua

Per tali cespiti, infatti, non si farà più riferimento solo al saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione, ma, se superiore, sarà presa in considerazione la loro consistenza media annua, a meno che nello stesso anno non si sia proceduto ad acquisti netti di beni immobiliari (ad esempio di una casa o di un terreno) o di altre componenti del patrimonio mobiliare (ad esempio di titoli di stato) per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e quello del saldo al 31 dicembre. In questo caso l'Isee sarà, infatti, calcolato utilizzando il saldo contabile attivo, anche se inferiore alla consistenza media (che andrà comunque dichiarata ai fini dei successivi controlli da parte dell'agenzia delle Entrate).

Si tratta di un'importante correzione che, tuttavia, ha reso necessaria la presentazione di un emendamento nella legge di stabilità con il quale si indica in modo esplicito la possibilità di impiego ai fini Isee del valore medio della giacenza annua.

La decorrenza

Resta però da capire come sarà possibile disporre di questo dato (così come di quello alternativo relativo al saldo al 31 dicembre) già dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, così come previsto dalla normativa attuale, anche in un'ottica di sua acquisizione automatica dall'anagrafe tributaria. È quindi ipotizzabile che, come per i redditi, si debba fare riferimento alla situazione relativa a due anni precedenti a quello di presentazione della dichiarazione, una soluzione che, se da un lato ne semplifica la compilazione (in quanto il dato verrebbe acquisito automaticamente), dall'altro in molti casi rischia di rendere il nuovo indicatore scarsamente rappresentativo dell'effettiva condizione economica delle famiglie italiane al momento in cui richiedono una prestazione sociale agevolata, soprattutto in un contesto caratterizzato da un'elevata variabilità della condizione occupazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcolo della consistenza media annua delle somme depositate in un conto corrente

Di seguito si illustra la modalità con cui calcolare la consistenza media annua delle somme depositate in un conto corrente richiesta dalla nuova disciplina Isee. In particolare, seguendo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione allegate ai modelli di dichiarazione sostitutiva e di attestazione approvati con il decreto 7 novembre 2014, è necessario:

- calcolare le giacenze giornaliere per ogni giorno dell'anno;
- moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti;
- sommare gli importi ottenuti;
- dividere il risultato per 365 giorni.

Ipotizziamo che in un conto corrente con un saldo al 1° gennaio di **10.000 euro** siano effettuate le seguenti operazioni:

- il 31 gennaio accredito di una somma di **2.000 euro;**
- il 23 maggio addebito di una somma di **500 euro** per spese con carta di credito;
- il 31 luglio addebito di una somma di **3.000 euro** per spese con assegno;
- il 30 settembre accredito di una somma di **1.000 euro;**
- il 23 dicembre addebito di una somma di **800 euro** per spese con carta di credito.

Numericamente il calcolo risulta essere:

- **31 gg x** una giacenza giornaliera di **10.000 euro** = **310.000;**
- **112 gg x** una giacenza giornaliera di **12.000 euro** = **1.344.000;**
- **69 gg x** una giacenza giornaliera di **11.500 euro** = **793.500;**
- **61 gg x** una giacenza giornaliera di **8.500 euro** = **518.500;**
- **84 gg x** una giacenza giornaliera di **9.500 euro** = **798.000;**
- **8 gg x** una giacenza giornaliera di **8.700 euro** = **69.600;**
- sommatoria di **310.000 + 1.344.000 + 793.500 + 518.500 + 798.000 + 69.600 = 3.833.600;**
- divisione di **3.833.600 / 365 = 10.503,01 euro** (giacenza media), a fronte di un saldo contabile attivo al 31 dicembre di **8.700 euro.**

Nel calcolo della giacenza media annua è utile far riferimento agli estratti conto. Infatti, nell'estratto conto sono riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti «numeri creditori» (il prospetto che li riporta può assumere diverse denominazioni, le più comuni delle quali sono ***«Riassunto scalare», «Calcolo delle competenze», «Calcolo degli interessi», «Scalare per valuta»).*** Per ottenere la giacenza media basta sommare i «numeri creditori totali» riportati negli estratti conto in maniera da coprire tutto l'anno e poi dividere per 365.

Accordo Lavoro-Abi. Un software in aiuto dei contribuenti

Le banche forniranno il dato allo sportello

Francesca Milano

Le banche arrivano in soccorso dei cittadini che devono calcolare la giacenza media per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. Un accordo tra ministero del Lavoro e Abi permetterà di richiedere il dato sulla giacenza dei conti correnti direttamente allo sportello bancario.

Questa possibilità semplifica notevolmente la vita alle famiglie che devono ottenere l'Isee per accedere a una prestazione sociale agevolata. Il calcolo della giacenza media annua dei depositi, infatti, è un vero e proprio rompicapo: nelle istruzioni alla compilazione della Dsu spiegano che per ottenere la giacenza media è necessario:

- calcolare le giacenze giornaliere per ogni giorno dell'anno;
- moltiplicare le singole giacenze giornaliere per i giorni in cui sono rimaste costanti;
- sommare gli importi ottenuti;
- dividere il risultato per 365 giorni.

Nel calcolo della giacenza media annua può essere utile far riferimento agli estratti conto. Nell'estratto conto bancario sono infatti riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti "numeri creditori", che però non sono facili da individuare perché il prospetto che li riporta può assumere diverse denominazioni ("riassunto scalare", "calcolo delle competenze", "calcolo degli interessi", "scalare per valuta"). Per ottenere la giacenza media basta sommare i "numeri creditori totali" riportati negli estratti conto in maniera da coprire tutto l'anno (ad esempio, se si ricevono estratti conto trimestrali, il primo estratto riporta i numeri creditori totali dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno e così via; vanno pertanto sommati i numeri creditori totali indicati nei quattro estratti conto) e poi dividere per 365.

Come è facile intuire, il calcolo non è così facile ed è quindi probabile che molte famiglie si rivolgeranno a un professionista o a un Caf. Ma, anche nel caso in cui ci si rivolga a un centro di assistenza, il cittadino dovrà comunque raccogliere la documentazione necessaria all'operatore per effettuare il calcolo (gli estratti conto).

Il vantaggio di farsi calcolare la giacenza media dal proprio sportello bancario sta, quindi, nel fatto che l'istituto di credito ha già tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del dato sulla giacenza media.

L'Abi sta preparando una circolare informativa indirizzata a tutte le banche, per fornire le istruzioni relative a questo servizio di assistenza ai clienti: da gennaio, quando entreranno in vigore le nuove regole sull'Isee, sarà quindi possibile rivolgersi al proprio istituto di credito per farsi aiutare con la dichiarazione sostitutiva unica.

francesca.milano@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Giacenza media

Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato a un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo, ragguagliato a un anno, si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Secondo le istruzioni fornite dal ministero, nel calcolo della giacenza media annua è utile far riferimento agli estratti conto. Nell'estratto conto sono infatti riportati, ai fini del calcolo degli interessi, i cosiddetti "numeri creditori"

Assistenza

COME CAMBIANO I LIMITI

Ricoveri e minori, Isee esteso a figli e genitori non conviventi

Per i disabili si restringe il nucleo familiare che rileva

PAGINA A CURA DI
Marcello Tarabusi

Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l'Isee, applicabile dal 2015, recepisce le novità contenute nell'articolo 6 del Dpcm 159/2013 per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia, per le quali valgono regole ad hoc.

È possibile limitare l'Isee a un nucleo familiare ristretto e, in alcuni casi, è prevista l'integrazione della Dsu con una componente aggiuntiva. Non basta quindi compilare l'Isee mini, ma occorrono moduli specifici:

- modulo MB.1 rid (opzionale) per maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti, a cui va allegato un modulo FC.2 per il disabile;
- modulo MB.2 per i minorenni con disabilità e/o non autosufficienti con genitori non coniugati e non conviventi tra loro, a cui va allegato un modulo FC.4 per il calcolo della "componente aggiuntiva", sottoscritto dal genitore non convivente;
- modulo MB.3 per le prestazioni socio sanitarie residenziali (ad esempio ricovero in residenze protette), a cui va allegato un modulo FC.4 per il calcolo della "componente aggiuntiva", sottoscritto dal figlio del ricoverato. I moduli per le componenti aggiuntive vanno compilate dal soggetto a cui si riferiscono, a meno che non disponga di una Dsu in corso di validità a cui rinviare.

Il nucleo familiare

Per i maggiorenni il nucleo familiare, in luogo dell'intera famiglia anagrafica (articolo 4 Dpr 223/1989), può essere ristretto ai fini Isee esclusivamente al coniuge ed ai figli secondo le seguenti regole.

Il coniuge non residente è compreso nel nucleo familiare anche se ha diversa residenza anagrafica, salvi i casi di separazione, esclusione dalla potestà sui figli o allontanamento dalla residenza familiare disposti dal giudice, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, altri provvedimenti temporanei e urgenti del giudice durante il giudizio di separazione, nonché in caso di abbandono, accertato dal giudice o dai servizi sociali. Il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore maggiorenne con il quale convive, ai fini dell'Isee di questi. Il minore in affidamento preadottivo entra nell'Isee dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.

La diversificazione per le prestazioni socio sanitarie

Casistica	Moduli specifici
Generalità delle prestazioni sociali agevolate	MB.1 – FC.1 (Isee Mini)
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (a favore di persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia)	MB.1.rid (opzionale, in sostituzione di MB.1) FC.2 per il disabile
Prestazioni di natura socio sanitaria agevolate a favore di minori	MB.1 MB.2 quadro D FC.2 per il minore disabile FC.4 per il genitore non coniugato e non convivente
Prestazioni agevolate di natura residenziale a ciclo continuativo	MB.1 (o MB.1rid) MB.3 FC.2 FC.4 per ciascun figlio non convivente del ricoverato

I minori in affidamento temporaneo e quelli collocati in comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante, salva nel primo caso la facoltà dell'affidatario di inserirlo nel proprio. I figli maggiorenni fiscalmente a carico appartengono al nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, a meno che non siano coniugati o non abbiano figli. Se i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere il nucleo di appartenenza.

Prestazioni residenziali (MB.3)

Nel caso di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio ricovero in Rsa):

- non si detraggono dall'Isee le spese per colf e badanti, né la retta per l'ospitalità alberghiera;
- per ciascun figlio del beneficiario non incluso nel nucleo familiare, si calcola una "componente aggiuntiva" Isee, sulla base della sua situazione economica, secondo il meccanismo regolato dall'allegato 2, comma 1 al Dpcm 159/2013.

La componente non è calcolata:

1. se il figlio o un componente del nucleo familiare di sia affetto da invalidità, disabilità o non autosufficienza regolarmente certificate;
2. se viene accertata in giudizio o dai competenti servizi sociali la estraneità del figlio nei rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni fatte dal beneficiario delle prestazioni si calcolano nel suo Isee se:

1. fatte dopo la prima richiesta delle prestazioni;
2. disposte nei 3 anni precedenti a favore di persone tenute agli alimenti.

Nucleo familiare dei minorenni

Per i minori disabili si applicano i criteri dell'articolo 7: è incluso nel nucleo familiare del minore anche il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, salvo che tale soggetto:

- sia coniugato o abbia figli con persona diversa dall'altro genitore (in tali caso si calcola la "componente aggiuntiva" secondo l'allegato 2, c. 2, al Decreto)
- sia tenuto al versamento di assegni periodici di mantenimento dei figli in base a provvedimento del giudice;
- sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato allontanato dalla residenza familiare con provvedimento giudiziale;
- risulti estraneo nei rapporti affettivi ed economici con accertamento del giudice o dei servizi sociali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I criteri. Regole più severe anche per scoraggiare donazioni fittizie ai familiari

Chi è degente non scomputa il costo della colf

La ridefinizione dei criteri di calcolo dell'Isee per le prestazioni socio-sanitarie supera la previgente disciplina, basata sulla situazione individuale, e diversifica la disciplina in funzione delle diverse tipologie di prestazioni. Il Dpcm 159/2013 distingue tra prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni socio-sanitarie agevolate.

Le prime sono definite con richiamo all'articolo 128, del Dlgs 112/98 e all'articolo 1, comma 2, della legge 328/2000, e riguardano tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Con le parole del Consiglio di Stato (sezione V, 1261/98) «i servizi sociali si definiscono per un collegamento con la definizione di stato sociale; indicano, infatti, quelle prestazioni della pubblica amministrazione rivolte in via diretta e concreta alla tutela e allo sviluppo del benessere dei singoli. In conformità all'articolo 128 del Dlgs 112/1998, possono essere più propriamente intesi come prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che una persona incontra nel corso della vita».

Le altre due categorie sono definite ciascuna come un sottoinsieme della precedente. Le prestazioni sociali agevolate sono quelle non destinate alla generalità dei cittadini, ma solo a chi possiede particolari requisiti di natura economica, oppure non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo (ad esempio tariffe agevolate) a determinate situazioni economiche. L'accesso a tali prestazioni agevolate è determinato sulla base dell'Isee.

Le prestazioni socio-sanitarie agevolate sono una sottocategoria delle prestazioni sociali agevolate, in quanto non rivolte alla generalità dei cittadini, bensì a fasce particolarmente deboli della popolazione. Si tratta, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera f, del Dpcm 159, delle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, o interventi in favore di tali soggetti:

1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Il nuovo Isee mira ad agevolare i soggetti deboli con un calcolo di favore dell'Isee, che non comprende tutti i familiari anagrafici, ma solo un nucleo ristretto costituito da genitori, figli minori e maggiorenni a carico. Per i soggetti in ambiente residenziale a ciclo continuativo sono previsti criteri speciali, che da un lato mirano a stimolare la solidarietà familiare dei figli nell'assistenza agli anziani (in passato non fu mai adottato il decreto attuativo del Dlgs 109/98 volto a favorire la permanenza in famiglia dell'anziano non autosufficiente) e, dall'altro, hanno l'obiettivo di evitare l'elusione dell'Isee attraverso le donazioni a favore di familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università
AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI

Gli atenei passano al setaccio la ricchezza reale dei genitori

Valutati anche i patrimoni detenuti all'estero Calcoli ricalibrati se l'ex coniuge si risposa

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Catalano
Andrea Francalanci

L'Isee riveste una grande importanza nell'ambito dell'università, dal momento che il suo impiego è previsto sia per la concessione delle prestazioni per il diritto allo studio, sia per la determinazione delle agevolazioni dal pagamento delle tasse universitarie. Ma, rispetto alla più generale categoria delle prestazioni sociali agevolate, l'università presenta delle peculiarità (legate in particolare alle componenti rappresentate dagli studenti fuori sede e da quelli stranieri) che, sin dall'introduzione dell'Isee, hanno richiesto la previsione di particolari modalità applicative che, di fatto, hanno condotto alla definizione di uno specifico indicatore universitario (il cosiddetto Iseeu) caratterizzato da:

- la definizione della condizione di indipendenza dello studente, in assenza della quale si procede a una valutazione congiunta della sua situazione economica con quella di coloro che ne sostengono l'onere del mantenimento (principalmente i genitori), qualora non conviventi;
- la previsione di un indicatore della situazione economica equivalente all'estero.

Le novità

Il riconoscimento di tale specificità ha trovato conferma anche nella nuova disciplina Isee, introdotta con il Dpcm 159/2013. Innanzitutto con l'esplicita previsione all'articolo 8, comma 5, dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, «calcolato come somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero».

In secondo luogo con una definizione della modalità di integrazione tra il nucleo familiare dello studente non "indipendente" e quello dei suoi genitori non conviventi (articolo 8, comma 2), che impedisce quanto invece poteva accadere con la precedente normativa Isee, ossia che l'accorpamento con la famiglia dei genitori non si limitasse al figlio/studente, ma potesse estendersi anche ad altri componenti il suo nucleo anagrafico.

Con riferimento al "ricongiungimento" ai fini Isee tra genitori e figlio/studente, va inoltre evidenziato come nella nuova disciplina sia stata posta una particolare attenzione alla situazione dei genitori non coniugati che non risultano tra loro conviventi, al fine di consentire una differenziazione (che la precedente normativa non garantiva) tra i casi in cui il genitore è effettivamente solo e quelli in cui un genitore ha solo un'altra residenza anagrafica, talvolta per finalità meramente opportunistiche.

In analogia a quanto previsto per le prestazioni per i minori, viene infatti stabilito che il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici di mantenimento del figlio, vi sia un provvedimento di esclusione dalla potestà genitoriale o di allontanamento dalla residenza familiare, o vi sia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, attestata dal servizio sociale.

Essere coniugato con persona diversa dall'altro genitore, o avere figli con persona diversa dall'altro genitore, determina sempre l'esclusione dal nucleo familiare del figlio, ma comporta comunque l'integrazione dell'Isee del figlio con una componente aggiuntiva calcolata prendendo in considerazione l'Ise riferito ai soli redditi e patrimoni del genitore non convivente, dividendolo per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicando il risultato ottenuto per 0,3.

L'importo derivante da tali operazioni è poi moltiplicato per un fattore di proporzionalità pari a 1 nel caso della presenza del solo figlio studente, e maggiorato di 0,5 per ogni ulteriore figlio convivente con lo studente. Al valore così ottenuto si applica, infine, il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare a cui appartiene lo studente. Inoltre, va evidenziato come la previsione di carattere generale contenuta all'articolo 2, comma 1, del Dpcm 159/2013, con cui si concede agli enti erogatori la possibilità di introdurre «criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari», consente alle università e agli enti per il diritto allo studio, come in passato, di affiancare all'Isee l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, rafforzando l'incidenza del patrimonio nell'individuazione degli studenti che più di altri meritano l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio, o un'agevolazione.

L'entrata in vigore del nuovo Isee rende quindi necessario un rapido completamento del percorso attuativo previsto dal Dlgs 68/2012, con cui si è proceduto alla revisione della disciplina del diritto allo studio universitario. Risponde a tale necessità la prossima apertura di un tavolo tra Ministero e Regioni, per la definizione del Dm che dovrebbe ridefinire i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, anche con riferimento ad aspetti legati alla condizione economica degli studenti, quali la capacità reddituale e la modalità di valutazione dei patrimoni posseduti all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iseeu in cattedra

01 | PECULIARITÀ DEGLI ATENEI
Rispetto alla più generale categoria delle prestazioni sociali agevolate, l'università presenta alcune peculiarità (legate allo status degli studenti fuori sede e stranieri) che hanno richiesto la previsione di specifiche modalità applicative

02 | INDICATORE ISEEU
L'Iseeu è lo specifico indicatore universitario e si basa, principalmente, su due elementi:

- la definizione della condizione di indipendenza dello studente, in assenza della quale si procede a una valutazione congiunta della sua situazione economica, con quella di coloro che ne sostengono l'onere del mantenimento (principalmente i genitori), qualora non conviventi;
- la previsione di un indicatore della situazione economica equivalente all'estero

03 | PERCORSO ATTUATIVO
Imminente l'apertura di un tavolo tra Ministero e Regioni per la definizione di un Dm che dovrebbe ridefinire i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, anche con riferimento ad aspetti legati alla condizione economica degli studenti

I requisiti. In attesa di un decreto ad hoc rimane fissata a 6.500 euro la soglia di reddito percepita nell'ultimo biennio

«Indipendente» solo chi è fuori casa da due anni

La previsione della categoria dello "studente indipendente" è fondamentale per un settore, quale quello dell'università, in cui è frequente che il beneficiario delle prestazioni (siano esse quelle per il diritto allo studio – mense, alloggi o borse di studio – o l'agevolazione dal pagamento delle tasse universitarie) possa risultare nullatenente, in quanto non avente la stessa residenza di chi ne sostiene l'onere di mantenimento.

Se non s'intervenisse con una previsione specifica, l'applicazione dell'Isee in ambito universitario comporterebbe in automatico per gli studenti fuori sede che assumono la residenza nella città in cui frequentano il corso di studi, il possesso del requisito economico necessario per l'ottenimento delle prestazioni, anche nel caso in cui provenissero da famiglie non prive di mezzi.

Tale necessità è emersa sin dal primo atto normativo con cui è stata disciplinata in maniera organica la materia del diritto allo studio universitario (il Dpcm 30 aprile 1997), in cui la condizione di studente indipendente, per il quale non si tiene conto dei componenti della famiglia di origine nell'individuazione del nucleo familiare su cui calcolare l'indicatore della condizione economica, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

1. la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ottenimento della prestazione, in un alloggio non di proprietà di un suo membro;
2. un indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore a 24 milioni di lire, con riferimento a un nucleo familiare di tre persone.

Il Dpcm 9 aprile 2001 con il quale, nell'ambito della prima complessiva revisione della disciplina del diritto allo studio, si è deciso di utilizzare l'Isee ai fini della determinazione della situazione economica degli studenti universitari, ha modificato i requisiti richiesti per l'attribuzione dello status di "studente indipendente", portando da uno a due gli anni di fuoriuscita dello studente dalla famiglia di origine (sempre in alloggio non di proprietà di un suo membro) e fissando in 6.500 euro (con riferimento a un nucleo familiare di una persona) l'importo del reddito da lavoro dipendente o assimilato che lo stesso studente deve aver percepito da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda.

La nuova disciplina Isee ha confermato il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine stabilito dal Dpcm 9 aprile 2001, mentre ha rinviato a un decreto ministeriale (non ancora emanato) di attuazione della riforma del diritto allo studio operata con il Dlgs 68/2012, la definizione dell'adeguata capacità di reddito che lo studente dovrà dimostrare per essere considerato "indipendente" e non far parte del nucleo familiare dei genitori con lui non conviventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A MAGLIE STRETTE
L'obiettivo è quello di evitare che il trasferimento in sede diversa dalla residenza determini automaticamente il diritto ai benefici economici

PAROLA CHIAVE

Studente indipendente

Lo studente è "indipendente" quando ha una residenza esterna all'unità abitativa della famigla di origine, stabilita da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare. Deve poi dimostrare di avere propri redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni

L'autocertificazione

RISCHI E OPPORTUNITÀ

Dichiarazioni dei contribuenti al vaglio di Entrate e Inps

Chi indica dati non corretti decade dalla possibilità di ogni beneficio

PAGINA A CURA DI
Antonio Iorio
Emanuele Tito

Con la riforma Isee, introdotta dal Dpcm 159/2013, il legislatore ha posto particolare attenzione alla natura certificatoria della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Per questo documento qualsiasi omissione o affermazione mendace inserita dal dichiarante, oltre a causare la perdita del beneficio richiesto, potrà comportare sanzioni di carattere sia amministrativo sia penale.

Per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio retta agevolata per asilo nido comunali oppure per corsi universitari), dovrà essere compilata una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sulla base di un apposito modello che dovrà essere trasmesso direttamente all'ente erogatore del servizio oppure all'Inps. La Dsu ha valore di una vera e propria certificazione nella quale il dichiarante dovrà indicare le informazioni inerenti al proprio nucleo familiare, alla propria situazione patrimoniale e reddituale.

Al riguardo, l'articolo 46 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, definisce certificazioni sostitutive anche quelle inerenti le situazioni reddituali per la concessione di benefici, facendovi rientrare pertanto anche la Dsu. In base ai dati dichiarati nella Dsu, l'Inps provvede poi a calcolare l'Isee, d'intesa con l'agenzia delle Entrate che, a sua volta, integra i dati non richiesti al dichiarante.

Alla fiducia attribuita al cittadino in fase di compilazione della Dsu, corrisponde un rafforzamento dei controlli da parte della Pa, come espressamente previsto dall'ultimo decreto del ministero del Lavoro.

In particolare, l'Inps potrà fare affidamento sull'Agenzia, che segnalerà all'Istituto previdenziale le eventuali incongruenze risultanti dall'Anagrafe tributaria rispetto alle informazioni fornite dal cittadino nella propria Dsu, oltreché sugli archivi amministrativi della altre Pa che trattano dati rilevanti a tal fine. Soltanto gli errori non riconducibili a dichiarazioni mendaci possono essere corrette dal cittadino, a seguito di segnalazione dell'Inps. Al contrario, nel caso in cui il cittadino dichiari dati falsi oppure ometta di dichiararne alcuni veritieri (ad esempio non dichiari i redditi di un componente del nucleo familiare) nella Dsu:

1. decadrà dalla possibilità di ottenere la relativa prestazione dall'ente erogatore con modalità economiche agevolate;
2. incorrerà in una sanzione amministrativa che va da 500 a 5.000 euro;
3. sarà soggetto, soprattutto, a sanzioni di carattere penale.

Su quest'ultimo punto, occorre prendere come riferimento sia le norme del Testo unico sia quelle del Codice penale. Infatti, l'articolo 76 del Testo unico dispone, in caso di dichiarazioni mendaci, un espresso rinvio all'applicazione del Codice penale. All'articolo 483 del Codice penale è previsto il reato di «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», che punisce sino a 2 anni di reclusione colui che «attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali è destinato a provare la verità».

Le violazioni ipotizzate si inseriscono in pieno nella fattispecie della falsità ideologica poiché è chiaro il collegamento tra il Testo unico e la norma penale: è lo stesso articolo 76 ad affermare che le certificazioni sostitutive (quelle previste nell'articolo 46) devono essere considerate come fatte a pubblico ufficiale, assumendo pertanto valenza di atto pubblico.

Peraltro, nel modello Dsu, all'interno del paragrafo destinato alla sua sottoscrizione da parte del dichiarante, sono espressamente indicate le norme applicabili in caso di false dichiarazioni, rendendo pertanto sin da subito il dichiarante consapevole delle relative conseguenze penali. Al riguardo, è bene sottolineare che il dichiarante è punito soltanto per aver inserito false indicazioni nella Dsu, a prescindere dall'eventuale assegnazione del beneficio richiesto.

Tuttavia, affinché possa attribuirsi una responsabilità penale al dichiarante, reo di aver reso dichiarazioni mendaci o di aver omesso indicazioni veritiere, è necessaria la sussistenza del dolo.

Per evitare sanzioni penali, il dichiarante dovrà pertanto provare di aver agito esclusivamente con leggerezza e di non sapere di aver dichiarato il falso oppure di aver omesso alcune indicazioni veritiere ai fini del calcolo Isee.

È da segnalare, tuttavia, che nel caso di indicazione di redditi falsi, la Corte di cassazione ha più volte ritenuto non credibile il fatto che il cittadino non conoscesse la propria posizione reddituale, ritenendolo pertanto del tutto responsabile, in quanto pienamente consapevole, della falsa indicazione resa ai fini del calcolo Isee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA
In base all' articolo 46 e 76 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, la Dsu ha natura di certificazione sostitutiva e si considera effettuata a pubblico ufficiale, assumendo pertanto la natura di atto pubblico

DICHIARAZIONI MENDACI
La Dsu contenente dichiarazioni mendaci comporta per il dichiarante la decadenza del beneficio richiesto, una sanzione pecuniaria comminata dall'Inps che va da 500 a 5.000 euro e la sanzione penale sino a 2 anni di reclusione per falsità ideologica, ai sensi dell'articolo 483 Cp

IL REGIME SANZIONATORIO
Nel caso in cui, in ragione delle dichiarazioni mendaci contenute nella Dsu, il dichiarante consegua il beneficio richiesto, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, ex articolo 316ter Cp. Tuttavia, se la somma non versata è pari o inferiore a 3.999,96 euro sarà soggetto soltanto alla sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio conseguito

NIENTE TRUFFA SENZA LUCRO
Nel 2011 la Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato l'inapplicabilità del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ex articolo 640 Cp, in caso di effettivo conseguimento del beneficio richiesto, in ragione delle false dichiarazioni contenute nella Dsu, inidonee a indurre in errore l'ente erogatore

Gli effetti. La violazione scatta anche per chi aggira il pagamento

Danno erariale per i vantaggi indebiti

Ferma la responsabilità del dichiarante per falso ideologico nei casi di dichiarazione mendace contenuta nella Dsu, l'effettiva percezione del beneficio, del tutto illegittimo, comporta l'applicazione di una diversa tipologia di sanzione penale. Infatti, chi usufruisce di prestazioni agevolate pur non avendone diritto, dovrà rispondere davanti al giudice penale di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 316 ter Codice penale. In verità, dal testo letterale della norma, sembrerebbe che sia soggetto a responsabilità penale soltanto chi abbia effettivamente ricevuto erogazioni o contributi a seguito della presentazione alla Pa di false dichiarazioni. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha affermato che tale delitto è commesso anche da chi consegue un'esenzione dal pagamento di una somma di denaro per la prestazione di un pubblico servizio, poiché, al pari di colui che percepisce in concreto ingiuste erogazioni di denaro, ottiene comunque un beneficio economico.

L'indebita percezione è punita con una sanzione amministrativa che non può superare il triplo del beneficio conseguito, se la somma indebitamente percepita, oppure non pagata (come nel caso che ci riguarda), è pari o inferiore a 3.999,96 euro. Al contrario, in caso di superamento di tale soglia, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ovviamente colui a cui è attribuita la responsabilità penale per il reato previsto dall'articolo 316 ter Cp non è imputato anche del reato di falso ideologico, che resta assorbito in quello di indebita percezione, costituendone il necessario presupposto. In concreto, pertanto, la differenza tra l'applicazione del reato di falso ideologico e di indebita percezione ai danni dello Stato o di altri enti, è rappresentato dall'effettivo utilizzo della prestazione pubblica mediante il versamento di una quota minore rispetto a quella ordinaria.

Ne consegue che la presentazione di una Dsu non veritiera e non seguita da alcun utilizzo del servizio mediante il beneficio richiesto, in virtù, ad esempio, di una pronta contestazione dell'Inps, integrerà soltanto il reato di falso ideologico e non quello più grave previsto dall'articolo 316 ter Cp.

Va detto che, sino al 2011, parte della giurisprudenza tendeva a qualificare la fattispecie in esame quale truffa aggravata ai danni dello Stato, ex articolo 640 Cp, nei casi in cui doveva ravvisarsi un raggiro da parte del dichiarante volto ad indurre volontariamente in errore l'ente erogante. Tuttavia, la Cassazione (Sezioni unite 7537/2011) ha definitivamente sancito l'applicazione esclusiva del reato di indebita percezione di denaro, in luogo di quello previsto dall'articolo 640 Cp, poiché l'induzione in errore non può essere desunta dal semplice falso documentale prodotto dal cittadino. Ad oggi, pertanto, stante anche la mancanza di casi definiti diversamente dalla giurisprudenza, si ritiene che colui che compie eventuali dichiarazioni mendaci nella Dsu, ottenendo, così, illegittimamente, il beneficio richiesto, sia chiamato a rispondere davanti al giudice penale di indebita percezione di denaro pubblico e non più di truffa aggravata ai danni dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Dicembre 2014 - N. 42

Le risposte ai quesiti

L'OPINIONE DEGLI ESPERTI DEL SOLE

FAMIGLIA E REDDITI

01 CAMBIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Che cosa succede quando la composizione del nucleo cambia in corso di validità della dichiarazione sostitutiva unica già presentata?

Qualora un componente del nucleo familiare ne esca, per esempio perchè ha contratto matrimonio e va a comporre un nuovo, autonomo, nucleo familiare, il dichiarante può integrare la Dsu in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo rimasti oppure, in caso di nuovi componenti, aggiungerli a quelli già inclusi.Gli enti erogatori, peraltro, possono tener conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive al Dsu.

02 CONVIVENZA ANAGRAFICA E NUCLEO FAMILIARE

Che differenza c'è fra nucleo familiare e convivenza anagrafica?

Nella convivenza anagrafica non c'è vincolo affettivo. Due nuclei familiari possono convivere senza alcun vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, nè affettivo, senza essere considerati necessariamente un unico nucleo familiare. Caso tipico è quello dei collaboratori domestici conviventi con il datore di lavoro.

03 TRATTAMENTO CONIUGE RESIDENTE ALL'ESTERO

Nella determinazione del reddito del nucleo familiare si tiene conto anche del coniuge residente all'estero?

Si, se non opera una delle cause di esclusione fra i componenti il nucleo familiare deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire), poiché questo ai fini Isee viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. Occorre prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia. Nel reddito del nucleo si considera il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

04 BORSE DI STUDIO DA INDICARE NEI REDDITI

Tra i redditi da indicare ai fini Isee vi sono anche quelli riferiti a borse di studio esenti da imposizione?

Si , questi redditi vanno indicati nel quadro FC4 campo "Redditi esenti da imposta". Al riguardo sono chiare, infatti, le istruzioni alla compilazione del modello che richiedono l'indicazione delle somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti, sulla base di specifiche disposizioni normative.

05 RILEVANO GLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ

Tra i redditi di lavoro dipendente ai fini Isee rilevano anche i compensi percepiti per gli incrementi della produttività del lavoro?

Si. Sul punto le istruzioni alla compilazione della Dsu precisano che se è stata presentata la dichiarazione dei redditi (Unico PF 2014 o 730/2014), occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente. In assenza di dichiarazione o nei casi in cui gli incrementi della produttività non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi , occorre indicare le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del Cud.

06 COME TRATTARE GLI ASSEGNI PERIODICI

In caso di presentazione di Dsu nel 2015, quali assegni periodici vanno indicati?

Vanno inseriti gli importi relativi agli assegni periodici percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della Dsu, o quelli percepiti /corrisposti nel 2013. Va indicato l'importo come fissato nel provvedimento del giudice, degli assegni periodici effettivamente percepiti dal coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento del matrimonio.

DICHIARAZIONI MENDACI

07 DICHIARANTE SEMPRE RESPONSABILE

Nel caso in cui la Dsu contenga una dichiarazione mendace riferita ai redditi di un componente del nucleo familiare diverso dal dichiarante, su chi ricade la responsabilità penale?

La Dsu viene sottoscritta esclusivamente dal dichiarante il quale si assume la responsabilità penale di tutte le informazioni ivi indicate, anche se riferite agli altri soggetti che compongono il nucleo familiare. Ne deriva che, in caso di dichiarazione mendace, nessun altro, oltre al dichiarante, potrà essere ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica oppure di quello più grave di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato.

08 ERRATE INDICAZIONI NON SEMPRE MENDACI

Le errate indicazioni contenute nella Dsu costituiscono sempre dichiarazioni mendaci?

No, non tutte le errate indicazioni contenute nella Dsu costituiscono dichiarazioni mendaci. È il caso, ad esempio, degli errori formali o di quelli che non incidono sulla determinazione del calcolo Isee effettuato dall'Inps. In tali casi, infatti, l'Istituto di previdenza non comunicherà alcuna notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, bensì si limiterà a segnalare al dichiarante le incongruenze tramite il portale web oppure tramite Pec.

09 DIMOSTRABILE LA BUONA FEDE

Se il dichiarante ha inserito dichiarazioni mendaci nella Dsu, successivamente contestate dall'Inps, sarà sempre e comunque condannato dal giudice penale per il reato di falsità ideologica?

No, il dichiarante potrà infatti dimostrare nel processo penale di aver inserito le false dichiarazioni nella Dsu in assoluta buona fede, senza alcuna consapevolezza di dichiarare il falso. A tal fine, dovrà provare di aver agito con colpa e di aver reso tali dichiarazioni o per leggerezza o per mancanza di adeguata competenza per la compilazione della Dsu, facendo riferimento a qualsiasi circostanza che possa escludere una sua condotta dolosa.

A CURA DI
Mario Cerofolini
Maria Rosaria Gheido
Antonio Iorio

IN EDICOLA

IL DIVORZIO FACILE

La guida illustra nel dettaglio tutte le nuove regole sulla **semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio** introdotte dalla conversione del D.l. 132/2014. Gli approfondimenti d'autore si focalizzano sulla **negoziazione assistita** e la nuova procedura davanti al sindaco senza trascurare le altre novità in cantiere come il **divorzio breve** e il **Tribunale della famiglia**.
Un ricco apparato con **norme di riferimento**, **schemi orientativi e formule ad hoc** per i nuovi istituti completano e rendono la monografia uno strumento completo, aggiornato, pratico.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

Il primo quotidiano digitale

oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it

GRUPPO 24 ORE

*Offerta valida in Italia dal 02/12/2014 al 07/01/2015

IMMOBILI

10 DSU E NUDA PROPRIETÀ: TUTTE LE INDICAZIONI

Come dovrò indicare nella dichiarazione (Dsu Mini) del 2015 un fabbricato di cui sono il nudo proprietario essendo mio padre l'usufruttuario al 31 dicembre 2014? E se la Dsu dovesse presentarla anche lui?

Ai fini del calcolo dell'Isee, come precisano le istruzioni alla compilazione della Dsu, rilevano solo gli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) sui quali il richiedente e/o un componente del suo nucleo familiare vantano un diritto di proprietà, oppure un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie ed enfiteusi. È invece espressamente escluso dall'elencazione il nudo proprietario, che pertanto non dovrà indicare nella propria Dsu gli immobili sui quali vanta tale diritto. Nel caso in cui la Dsu dovesse essere presentata da suo padre, egli dovrà riportare nel quadro Fc3 dove vanno indicati i dati relativi al patrimonio immobiliare, il valore Imu del fabbricato, il Comune in cui l'immobile si trova e la quota posseduta pari, in questo caso, al 100%. Se si tratta poi della casa di abitazione, suo padre dovrà anche contrassegnare con una "X" l'ultima colonna del rigo del quadro.

11 IMMOBILE PAGATO CON MUTUO PARZIALE

In data 28 novembre 2014 ho acquistato un appartamento nel quale sono andato a vivere, pochi giorni dopo, con mia moglie e i miei quattro figli. L'immobile, il cui valore Imu è di 200mila euro, è stato pagato 280mila euro fruendo, in parte, di un mutuo la cui quota capitale al 31 dicembre 2014 sarà di 120mila euro. Che incidenza avrà l'immobile ai fini Isee?

Per determinare il peso che il valore dell'immobile avrà sull'Isee, occorre partire dal valore che lo stesso assume ai fini dell'Imu (200mila euro), essendo irrilevante, ai fini del calcolo della componente immobiliare, il prezzo pagato (che potrebbe invece avere dei riflessi rispetto al patrimonio mobiliare da indicare nel quadro Fc2). A tale valore va detratto l'ammontare del capitale residuo del mutuo (120mila euro), una franchigia di 52.500 euro incrementata di 5mila euro per i figli, in quanto si è in presenza di quattro figli conviventi e l'articolo 5 del Dpcm 159/2014 riconosce un'ulteriore detrazione - dal valore dell'immobile - di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Si ottiene pertanto un importo di 142.500 euro (200.000 -52.500 – 5.000) che rileva in misura pari a due terzi e quindi per 95.000 euro. Il 20% di 95mila euro e quindi 19mila euro, concorreranno alla formazione dell'Ise (Indicatore della situazione economica) attraverso il quale si giunge poi all'Isee.

SANITÀ E STUDIO

12 PADRE RICOVERATO IN RESIDENZA PROTETTA

Mio padre, vedovo, invalido certificato non autosufficiente, è ricoverato presso una residenza protetta. In precedenza viveva da solo. Che moduli Isee deve compilare e quali spese deve calcolare? Devo compilare anche io l'Isee? Non ho disabilità e convivo con moglie e figli.

Può indicarsi il nucleo familiare ristretto (modello MB.1rid): mancando il coniuge, occorre indicare il solo assistito. Non sono deducibili le spese per colf e badanti. Nel modello MB.3 bisogna indicare la presenza del figlio non compreso nel nucleo e il valore di eventuali donazioni fatte dal ricoverato. Se al momento del ricovero fu presentata la Dsu, occorre compilare solo il mod. MB.3. In ogni caso si deve associare la Dsu del figlio, se in corso di validità, ovvero il quadro FC9 del modulo FC.4 sottoscritto dal figlio, per il calcolo della componente aggiuntiva.

13 DSU PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Dobbiamo chiedere l'assistenza domiciliare per nostra figlia, maggiorenne disabile certificata, che convive con i due genitori, tra loro coniugati. Come si presenta la Dsu?

Per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie di assistenza domiciliare per le persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile indicare il nucleo ristretto nel Mod MB.1rid.. Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'Isee, si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

14 DOTTORATO DI RICERCA REGOLE AD HOC

Per i dottorandi di ricerca si applicano le stesse regole di definizione del nucleo familiare previste per la generalità degli studenti?

No, è prevista una modalità specifica di definizione del nucleo familiare che prevede la presenza dei genitori del dottorando solo su scelta di quest'ultimo, e nel caso in cui essi abbiano la sua stessa residenza anagrafica. A differenza del passato, l'articolo 8, comma 4, del Dpcm 159/13, stabilisce infatti che per coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca il nucleo familiare è composto esclusivamente dallo stesso dottorando, dal coniuge e dai figli minori, nonchè da quelli maggiorenni, se a suo carico ai fini Irpef. Resta comunque la possibilità per il dottorando di optare per la costituzione del nucleo familiare secondo le regole standard dell'Isee, con l'inclusione quindi anche dei suoi genitori, se anagraficamente conviventi.

15 ULTERIORI CRITERI PER L'UNIVERSITÀ

L'università si avvale degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari previsti dalla disciplina dell'Isee?

Sì, sin dal Dpcm 9 aprile 2001, si è deciso di prevedere accanto all'Isee, quale ulteriore criterio di accesso alle prestazioni, un indicatore della situazione patrimoniale equivalente, calcolato secondo le modalità definite dalla disciplina dell'Isee e integrato con i valori dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) detenuti all'estero. Tale scelta è stata confermata anche con il decreto legislativo 68/2012, di riforma della normativa in materia di diritto allo studio universitario e per l'anno accademico 2014/2015 il Ministero, con il decreto 553 del 14 luglio 2014, ha stabilito che le università e gli enti per il diritto allo studio possono fissare il suo limite massimo in un intervallo compreso tra 27.505,38 e 35.364,05 euro.

A CURA DI
Maurizio Bonazzi
Giuseppe Catalano
Andrea Francalanci
Marcello Tarabusi

IN EDICOLA

CASA - Adempimenti e agevolazioni per ristrutturare

La Guida è dedicata agli adempimenti e alle agevolazioni previsti per i lavori di **ristrutturazione**. Sono illustrate le regole per ottenere i **permessi edilizi**; le autorizzazioni necessarie all'installazione delle **fonti rinnovabili**; l'analisi dei **vincoli** all'attività edilizia stessa (paesaggistici, condominiali o relativi alle distanze legali o alle servitù); gli adempimenti per godere delle **detrazioni del 50% e 65%;** le regole per la termoregolazione e la contabilizzazione degli **impianti centralizzati** di riscaldamento. La Guida è aggiornata con le **modifiche introdotte dal decreto "sblocca Italia"**, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 164 dell'11 novembre 2014.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

Il primo quotidiano digitale

oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it

GRUPPO24ORE

*Offerta valida in Italia dal 27/11/2014 al 12/01/2015

IN EDICOLA

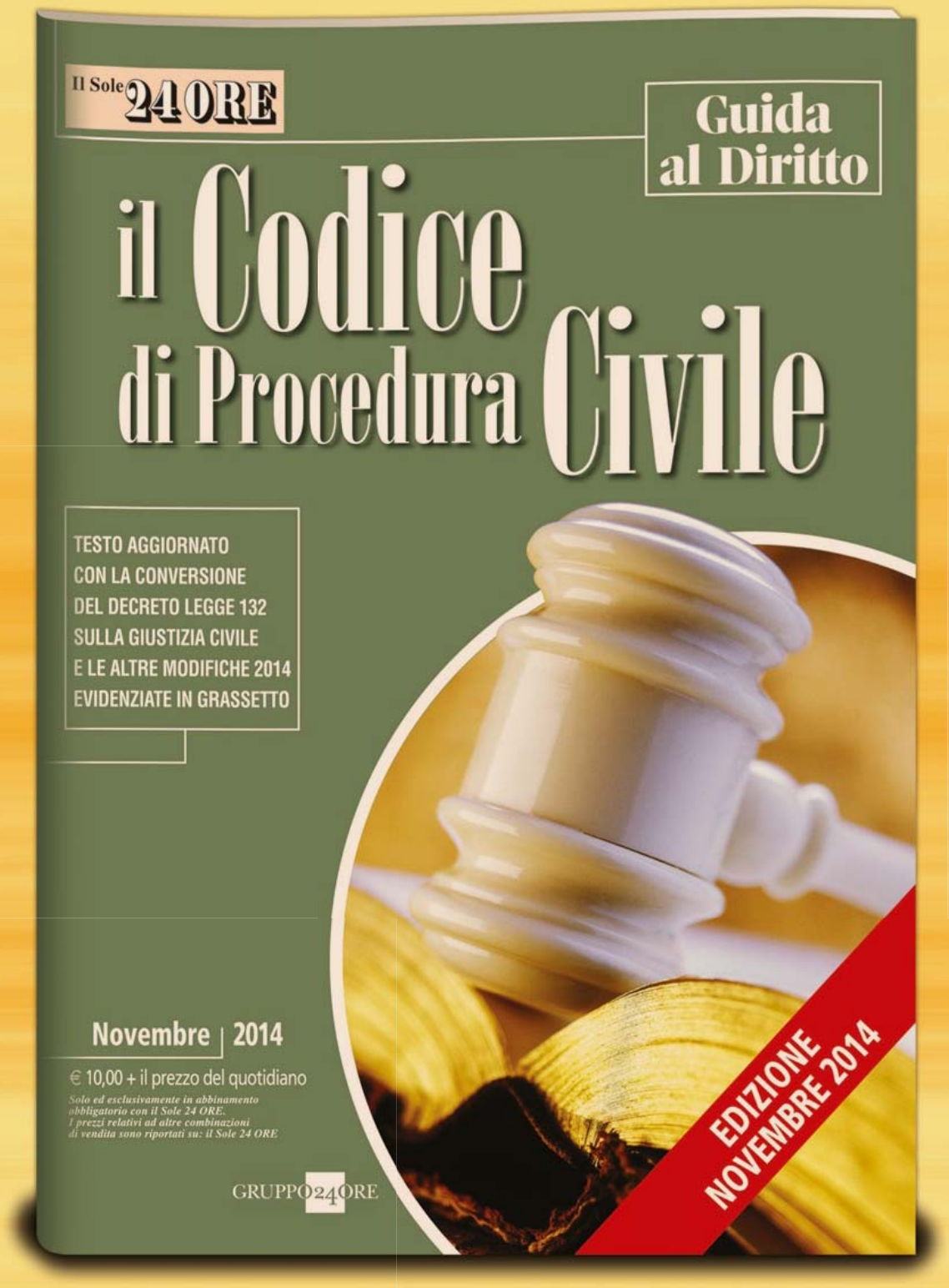

Il Codice di Procedura Civile

Il Codice di Procedura Civile **aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legge 132/2014** di riforma della giustizia civile, nella versione convertita dalla legge 162/2014. Queste **novità** e le altre intervenute nel corso del 2014 sono **evidenziate in grassetto all'interno del Codice**, per una loro agevole individuazione. Il Codice è preceduto da un approfondimento d'autore che passa in rassegna tutte le modifiche.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 10,00 IN PIÙ*

Il primo quotidiano digitale

oppure disponibile in formato PDF su www.shopping24.it

GRUPPO24ORE

*Offerta valida in Italia dal 19/11/2014 al 31/12/2014